VALUTAZIONE MANIFESTAZIONI

DOSSIER

Contiene:

- Comunicazione per la valutazione e la verifica di fattibilità di manifestazione pubblica
- Circolari e note Ministeriali e Prefettizie
- Scheda di autovalutazione delle esigenze sanitarie (D.G.R. n. 59-870/2014)
- Scheda di autovalutazione safety (Linee guida All. 1 Circ. Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017)

Comunicazione

Ai seguenti uffici/servizi del Comune di Orbassano:

Ambiente
Attività economiche e Lavoro – SUAP
Cultura
Manutenzione
Polizia Locale
Sportello unico per il cittadino
Segreteria
Urbanistica

COMUNICAZIONE PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DI FATTIBILITA' DI MANIFESTAZIONE PUBBLICA

con particolare riferimento a:
Circ. Ministero dell'Interno – Capo della Polizia – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017
Circ. Ministero dell'Interno – Capo Dipartimento VV.FF. e Protezione Civile – n. 11464 del 19/06/2017
Circ. Prefettura di Roma – Prefetto – n. 57129/2017 del 20/06/2017
Circ. Prefettura di Torino – Prefetto – n. 1534/2017 Area 1 OSP del 26/06/2017
Circ. Ministero dell'Interno – Ministro – n. 11001/123/111(3) del 18/07/2017
Circ. Ministero dell'Interno – Capo di Gabinetto – n. 11001/110(10) del 28/07/2017
Circ. Prefettura di Torino – Prefetto – n. 1534/2017 Area 1 OSP del 03/08/2017

IMPORTANTE

La presente comunicazione, di natura informativa, non esonera in alcuno modo gli interessati all'organizzazione della manifestazione dall'obbligo di procedere alla presentazione delle necessarie istanze/domande o SCIA qualora previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale ai fini dell'esercizio dei singoli eventi previsti nella manifestazione stessa. Parimenti, la presente comunicazione, non modifica le modalità di avvio dei procedimenti e non riduce, non sospende, non interrompe i termini degli stessi

Il/la sottoscritto ……..

nato/a ……. (Prov……) il …….

residente nel Comune di …….. (Prov……) – C.A.P…….

in ……..……. n……..

C.F. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| Tel./Cell…….

in qualità di:

- ❏ titolare
- ❏ legale rappresentante
- ❏ presidente
- ❏ altro …….

del/della

- ❏ impresa individuale
- ❏ società
- ❏ cooperativa
- ❏ associazione (se ONLUS indicare gli estremi di iscrizione …….)
- ❏ consorzio
- ❏ ente pubblico
- ❏ altro …….

con ragione sociale/denominazione:

……

con sede legale nel Comune di ……. (Prov…….) – C.A.P….…..

in ……..……. n……..

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ……. al numero REA ……..

iscritta al ……tenuto da …….

Altre informazioni …….

……

……

Referente e/o Responsabile per la manifestazione

Cognome…….. Nome……

Recapito……..……

Tel./Cell. ……

Email ..……

COMUNICA

di volere organizzare la seguente manifestazione:

Denominazione: …….....
…….
…….
…….
…….

Periodo di svolgimento:
dal giorno |__|__| |__|__| |__|__|__|__| al giorno |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
dal giorno |__|__| |__|__| |__|__|__|__| al giorno |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
dal giorno |__|__| |__|__| |__|__|__|__| al giorno |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
dal giorno |__|__| |__|__| |__|__|__|__| al giorno |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
…….

Con i seguenti orari: ……
…….
…….
…….
…….

Luoghi interessati: …….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….

ATTENZIONE

Non sono ammesse le individuazioni generiche del periodo (es. fine del mese di…….; nel periodo delle…….; durante lo…….., ecc.); degli orari (es. tutto il giorno; al mattino; fino a sera, ecc.); dei luoghi (es. vie del centro cittadino, zona "tal dei tali", ecc.).

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLA MANIFESTAZIONE

Finalità: …….
…….
…….
…….
…….
…….

Modalità: …….
di svolgimento: …….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….

Elenco e descrizione degli eventi: ……

SEZIONI TEMATICHE

Generale

Si richiede il Patrocinio della Città di Orbassano?

❑SI ❑NO

Se SI, si richiede anche l'esenzione dagli oneri di occupazione del suolo pubblico?

❑SI ❑NO

Se SI, si richiede anche l'esenzione dagli oneri di affissione del materiale promozionale e pubblicitario?

❑SI ❑NO

Si richiede la partecipazione economica dell'amministrazione comunale alle spese si realizzazione?

❑SI ❑NO

Se SI, a che titolo?

❑Contributo ❑Assunzione di spesa diretta

Il richiedente ha già ricevuto contributi da parte dell'amministrazione comunale?

❑SI ❑NO

Se SI,

❑Per eventi secondo programmazione annuale ❑Per eventi fuori programmazione

Denominazione eventi: ……..

……

……

……

N.B. In caso di richiesta di contributo deve essere allegato un dettagliato piano finanziario della manifestazione.

Ambiente

La manifestazione richiede allacciamenti alla rete fognaria?

❑SI ❑NO

Se SI, indicare la tipologia di scarico…….
……
……

La manifestazione richiede l'attivazione di servizi di spazzatura e rimozioni rifiuti supplementari a quelli normalmente previsti?

❑SI ❑NO

Se SI, indicare la tipologia dei rifiuti prodotti ……...
……
……

La manifestazione richiede la fornitura di cassonetti / raccoglitori per la raccolta differenziata dei rifiuti?

❑SI (n. svuotamenti ……) ❑NO

Attività economiche

La manifestazione prevede attività di commercio su area pubblica?

❑SI ❑NO

Se SI, per quale settore merceologico?

❑Non alimentare ❑Alimentare ❑Entrambi

Operatori previsti n. ……. di cui n……. appartenenti al settore merceologico alimentare.

(se è prevista la necessità di allacciamenti elettrici e/o idrici si veda la sezione **Manutenzione e supporto logistico**)

La manifestazione prevede attività artigianali su area pubblica?

❑SI ❑NO

Se SI, indicarne il numero e la tipologia: ……

……

……

(se è prevista la necessità di allacciamenti elettrici e/o idrici si veda la sezione **Manutenzione e supporto logistico**)

La manifestazione prevede la presenza di persone che realizzano sul posto e pongono in vendita opere del proprio ingegno (OPI)?

❑SI ❑NO

Se SI, indicare il numero e la tipologia ……

……

……

(se è prevista la necessità di allacciamenti elettrici e/o idrici si veda la sezione **Manutenzione e supporto logistico**)

La manifestazione prevede che i titolari di esercizi di commercio fisso occupino porzioni di suolo pubblico, antistanti gli esercizi stessi, con strutture mobili destinate alla presentazione e/o vendita dei beni già normalmente posti in vendita all'interno?

❑SI ❑NO

La manifestazione prevede attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata al di fuori degli esercizi appositamente autorizzati (bar, ristoranti, ecc.)?

❑SI ❑NO

Se SI, indicare il numero di operatori e la tipologia di attività svolta:

n……. svolgeranno l'attività di …….

n……. svolgeranno l'attività di …….

n……. svolgeranno l'attività di …….

(se è prevista la necessità di allacciamenti elettrici e/o idrici si veda la sezione **Manutenzione e supporto logistico**)

La manifestazione prevede la cessione gratuita di prodotti alimentari (assaggi/degustazioni)?

❑SI ❑NO

Se SI, i prodotti sono:

❑Confezionati e non soggetti a manipolazione e/o trasformazione e/o preparazione.

Indicare la tipologia di prodotti: ……

……

❑Non confezionati ma non soggetti a manipolazione e/o trasformazione e/o preparazione.

Indicare la tipologia di prodotti: ……

……

❑Soggetti a manipolazione e/o trasformazione e/o preparazione.

Indicare la tipologia di prodotti: ……

……

La manipolazione e/o trasformazione e/o preparazione avviene:

❑Sul posto ❑Presso locali autorizzati

La manifestazione prevede attività di catering e/o banqueting?

❑SI ❑NO

La manifestazione prevede eventi fieristici di cui alla L.R. n. 31/2008?

❑SI ❑NO

Se SI, indicare il provvedimento di riconoscimento della qualifica emesso dalla Regione (internazionale, nazionale, regionale) o dal comune (locale) ……

……

indicare la denominazione della manifestazione fieristica ……

……

indicare la tipologia ❑fiera generale ❑fiera specializzata ❑mostra mercato

La manifestazione prevede attività di intrattenimento e svago o pubblico spettacolo?

❑SI ❑NO

Se SI, descrivere ogni singola attività programmata: ……

……

……

……

L’attività di intrattenimento e svago o pubblico spettacolo prevede:

❑un corrispettivo, per assistervi, a carico del pubblico ovvero ❑ è a titolo gratuito;

❑ la realizzazione in spazi aperti (es. piazze, terreni liberi, ecc.) in assenza di strutture e/o impianti per il contenimento delle persone (transennature, sedie, tribune, recinzioni, ecc.) e senza l’ausilio di impiantistica di natura particolarmente complessa (impianti audio, impianti luci, palchi assenti o di dimensioni limitate e installate in aree non accessibili al pubblico) [in applicazione dell’art. 13 del Regolamento C.C.V.];

❑una capienza massima dei locali/impianti/strutture inferiore alle 200 unità;

❑una capienza massima dei locali/impianti/strutture pari o superiore alle 200 unità;

❑il termine entro le ore 24.00 del giorno di inizio;

❑il termine dopo le ore 24.00 del giorno di inizio;

❑comunque, l’esame da parte della Commissione Comunale di Vigilanza;

La manifestazione prevede l’installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante?

❑SI ❑NO

Se SI, descrivere le attrazioni previste: ……
……
……
……

La manifestazione prevede la presenza di un circo?

❑SI ❑NO

Se SI, indicare la tipologia e le caratteristiche essenziali del circo (compresa l’indicazione della presenza di animali e la loro tipologia): ……
……
……
……

La manifestazione prevede attività quali:

❑Accensione roghi ❑Sparo fuochi pirotecnici ❑Trenino turistico

❑Tombole ❑Banchi di beneficienza ❑Lotterie

❑Installazione di apparecchi e congegni automatici per il gioco lecito (art.110 TULPS)

❑Installazione di maxischermi (si ricorda la necessità del possesso di autorizzazione/nulla-osta del titolare dei diritti di pubblica visione, per la trasmissione di eventi televisivi. Es. partite di calcio, eventi sportivi, ecc.)

❑Eventi sportivi, con carattere educativo, senza finalità di lucro (art. 123 Reg. Esec. TULPS)

Manutenzione e supporto logistico

La manifestazione prevede allacciamenti elettrici e/o idrici?

❑SI ❑NO

Se SI, indicare numero, potenza assorbita tensione, ecc. degli allacciamenti elettrici nonché le caratteristiche di connessione e consumo degli allacciamenti idrici……..
……
……
……

Inoltre, nel caso, per i contratti di fornitura, si richiede il concorso economico e tecnico dell'amministrazione comunale?

❑SI ❑NO

La manifestazione prevede la collocazione di palchi temporanei?

❑SI ❑NO

Se SI, specificare le caratteristiche dei palchi (dimensioni, tipologia, ecc.) …….
……
……
……

Inoltre, nel caso, si richiede il concorso dell'amministrazione comunale per la fornitura e l'installazione di palchi?

❑SI ❑NO

La manifestazione prevede la collocazione di transenne?

❑SI ❑NO

Se SI, si richiede il concorso dell'amministrazione comunale?

❑SI ❑NO

La manifestazione prevede l'installazione di WC chimici (o similari)?

❑SI ❑NO

Se SI, si richiede il concorso dell'amministrazione comunale?

❑SI ❑NO

Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza

La manifestazione prevede particolari situazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità tali da necessitare del concorso della Polizia Locale e/o della Protezione Civile?

❑SI ❑NO

Se SI, indicare le criticità a supporto del concorso della Polizia Locale e/o della Protezione Civile…

……

……

……

……

La manifestazione prevede servizi antincendio?

❑SI ❑NO

Se SI, indicare sommariamente le precauzioni che saranno adottate…….

……

……

……

La manifestazione prevede servizi di primo soccorso?

❑SI ❑NO

Se SI, indicare sommariamente le precauzioni che saranno adottate…….

……

……

……

La manifestazione prevede la modificazione temporanea della viabilità?

❑SI ❑NO

Se SI, indicare le vie interessate e la natura della modificazione (divieto di transito, sosta, ecc)…….

……

……

……

☑ Di essere consapevole e di dare atto che la presente comunicazione, di natura informativa, non mi esonera in alcuno modo dall'obbligo di procedere alla presentazione delle necessarie istanze/domande o SCIA qualora previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale ai fini dell'esercizio dei singoli eventi previsti nella manifestazione stessa. E che, parimenti, la presente comunicazione, non modifica le modalità di avvio dei procedimenti e non riduce, non sospende, non interrompe i termini degli stessi.

…… li, ……..

Firma

……..

Allegati necessari:

a) Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore
b) Scheda di autovalutazione delle esigenze sanitarie (D.G.R. n. 59-870/2014)
c) Scheda di autovalutazione *Safety* (Linee guida di cui all'Allegato 1 alla Circ. Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017)

ATTENZIONE

La presente comunicazione, ai fini della corretta valutazione e dell'eventuale confronto tra le parti, deve comunque essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data ipotizzata per l'inizio della manifestazione stessa.

Qualora priva degli allegati necessari sarà oggetto di archiviazione.

Circolari e Note

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO ORDINE PUBBLICO

ROMA, 7 GIUGNO 2017

- PREFETTI REPUBBLICA	LORO SEDI
- COMMISSARI GOVERNO	TRENTO – BOLZANO
- PRESIDENTE REGIONE VALLE D'AOSTA	AOSTA
- QUESTORI REPUBBLICA	LORO SEDI

E, PER CONOSCENZA:

- COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
- COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA	ROMA
- UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	ROMA
- UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	ROMA
- DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	ROMA
- DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	ROMA
- DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA
- DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA

NR. 555/OP/0001991/2017/1

I RECENTI FATTI DI TORINO HANNO POSTO IN EVIDENZA LA NECESSITA' DI QUALIFICARE – NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI – GLI ASPETTI DI ***SAFETY***, QUALI I DISPOSITIVI E LE MISURE STRUTTURALI A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE E QUELLI DI ***SECURITY***, QUALI I SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI STRATEGIE OPERATIVE.

IN TALE AMBITO, PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ATTINENTI LA *SAFETY* – FACENDO SALVE LE COMPETENZE DEGLI ORGANISMI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE, QUALI LE COMMISSIONI PROVINCIALI E COMUNALI DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI, NONCHÉ LE COMPETENZE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.), DEL CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.) E DEL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.) – DOVRANNO ESSERE ACCERTATE LE SEGUENTI IMPRESCINDIBILI CONDIZIONI DI SICUREZZA:

- CAPIENZA DELLE AREE DI SVOLGIMENTO DELL'EVENTO, PER LA VALUTAZIONE DEL MASSIMO AFFOLLAMENTO SOSTENIBILE. IN PARTICOLARE, PER QUANTO CONCERNE LE INIZIATIVE PROGRAMMATE IN AREE PUBBLICHE DI LIBERO ACCESSO, AL FINE DI EVITARE SOVRAFFOLLAMENTI CHE POSSANO COMPROMETTERE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA, GLI ORGANIZZATORI DOVRANNO ESSERE INVITATI A

REGOLARE E MONITORARE GLI ACCESSI, OVE POSSIBILE ANCHE MEDIANTE SISTEMI DI RILEVAZIONE NUMERICA PROGRESSIVA AI VARCHI DI INGRESSO FINO ALL'ESAURIMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA DELL'AREA INTERESSATA, CHE SARA' INTERDETTA GIA' NELLA ZONA DI RISPETTO ANCHE CON L'AUSILIO DELLE FORZE DI POLIZIA;

- PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO, CON INDICAZIONE DEI VARCHI;
- PIANI DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE, ANCHE CON L'APPRONTAMENTO DEI MEZZI ANTINCENDIO, PREDISPOSTI DALL'ORGANIZZATORE DELL'EVENTO, CON ESATTA INDICAZIONE DELLE VIE DI FUGA E CORRELATA CAPACITA' DI ALLONTAMENTO IN FORMA ORDINATA;
- SUDDIVISIONE IN SETTORI DELL'AREA DI AFFOLLAMENTO, IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE DELLA STESSA, CON PREVISIONE DI CORRIDOI CENTRALI E PERIMETRALI ALL'INTERNO, PER LE EVENTUALI EMERGENZE ED INTERVENTI DI SOCCORSO;
- PIANO DI IMPIEGO, A CURA DELL'ORGANIZZATORE, DI UN ADEGUATO NUMERO DI OPERATORI, APPOSITAMENTE FORMATI, CON COMPITI DI ACCOGLIENZA, INSTRADAMENTO, REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI ANCHE IN CASO DI EVACUAZIONE, OSSERVAZIONE ED ASSISTENZA DEL PUBBLICO;
- SPAZI DI SOCCORSO, RAGGIUNGIBILI DAI MEZZI DI ASSISTENZA, RISERVATI ALLA LORO SOSTA E MANOVRA;
- SPAZI E SERVIZI DI SUPPORTO ACCESSORI, FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO O ALLA PRESENZA DEL PUBBLICO;
- PREVISIONE A CURA DELLA *COMPONENTE DELL'EMERGENZA E URGENZA SANITARIA* DI UN'ADEGUATA ASSISTENZA SANITARIA, CON INDIVIDUAZIONE DI AREE E PUNTI DI PRIMO INTERVENTO, FISSI O MOBILI, NONCHE' INDICAZIONE DEI NOSOCOMI DI RIFERIMENTO E LORO POTENZIALITA' DI ACCOGLIENZA E SPECIALISTICA;
- PRESENZA DI IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA E/O VISIVA, PER PREVENTIVI E RIPETUTI AVVISI E INDICAZIONI AL PUBBLICO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE O DELLE AUTORITA', CONCERNENTI LE VIE DI DEFLUSSO E I COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI EVENTUALI CRITICITA';
- VALUTAZIONE DI PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE, CHE POSSANO COSTITUIRE UN PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'.

IN TAL SENSO, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI PREVENTIVI E MIRATI SOPRALLUOGHI NELLE LOCALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE, PER UNA SCRUPOLOSA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PREVISTI DISPOSITIVI DI *SAFETY* E L'INDIVIDUAZIONE DELLE C.D. *VULNERABILITA'*, AI FINI DI UN'ATTENTA VALUTAZIONE SULL'ADOZIONE O

IMPLEMENTAZIONE DI APPOSITE MISURE AGGIUNTIVE STRUTTURALI, DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI, SOCIETA' O ENTI PUBBLICI O PRIVATI COMPETENTI.

A TALI CONDIZIONI DI *SAFETY* DOVRA' CORRISPONDERE LA PIANIFICAZIONE DI ADEGUATI SERVIZI – *SECURITY* – A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, SECONDO I SEGUENTI CRITERI:

- SVILUPPO DI UNA MIRATA ATTIVITA' INFORMATIVA, FINALIZZATA ALL'ATTUALE VALUTAZIONE DELLA MINACCIA, PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN EFFICACE DISPOSITIVO DI O.P.;
- REALIZZAZIONE DI PUNTUALI SOPRALLUOGHI E VERIFICHE CONGIUNTE, ALLO SCOPO DI DISCIPLINARE TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO, NONCHE' EFFETTUARE LA RICOGNIZIONE E LA MAPPATURA DI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESENTI NELLE ZONE INTERESSATE, ANCHE AI FINI DI PROCEDERE AD UN EVENTUALE COLLEGAMENTO CON LA SALA OPERATIVA DELLE QUESTURE;
- ADEGUATA SENSIBILIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE A CARATTERE GENERALE E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO;
- PREVISIONE DI ATTENTI SERVIZI DI VIGILANZA ED OSSERVAZIONE, ANCHE A LARGO RAGGIO, PRESSO LE AREE E GLI ITINERARI DI INTERESSE, AL FINE DI COGLIERE E CIRCOSCRIVERE PER TEMPO OGNI POSSIBILE SEGNALE DI PERICOLO O MINACCIA, PER L'ADOZIONE DI MISURE DI CONTRASTO. A TAL PROPOSITO, SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE NON SOLO NELLA FASE DI AFFLUSSO MA ANCHE IN QUELLA DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO DALL'AREA INTERESSATA E LUNGO GLI ITINERARI, MEDIANTE OPPORTUNA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI DI CONTROLLO E DEI NUCLEI DI PRONTO IMPIEGO, SENSIBILIZZANDO ADEGUATAMENTE TUTTO IL PERSONALE OPERANTE;
- PREVISIONE DI UN'ADEGUATA PROTEZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL'EVENTO, MEDIANTE ATTENTI CONTROLLI CON FREQUENTI ED ACCURATE ISPEZIONI E BONIFICHE, SOPRATTUTTO DEI LUOGHI IN CUI PIÙ FACILMENTE POSSONO ESSERE CELATE INSIDIE, MEDIANTE L'AUSILIO DI PERSONALE SPECIALIZZATO E DI ADEGUATE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE;
- INDIVIDUAZIONE DI IDONEE AREE DI RISPETTO E/O PREFILTRAGGIO AL FINE DI REALIZZARE MIRATI CONTROLLI SULLE PERSONE, PER IMPEDIRE L'INTRODUZIONE DI OGGETTI PERICOLOSI ED ATTI AD OFFENDERE, VALUTANDO ALTRESI' L'ADOZIONE DI IMPEDIMENTI FISICI AL TRANSITO DI VEICOLI NELLE AREE INTERESSATE AL CONCENTRAMENTO ED ALL'ACCESSO DEGLI SPETTATORI;
- OPPORTUNA SENSIBILIZZAZIONE DEGLI OPERATORI IMPIEGATI NEI VARI SERVIZI, AFFINCHE' MANTENGANO UN ELEVATO E COSTANTE LIVELLO DI ATTENZIONE, CON APPROPRIATE ED ADEGUATE MISURE DI AUTOTUTELA, SPECIE A SALVAGUARDIA DELLA PROPRIA ED ALTRUI INCOLUMITA.

NEL QUADRO DESCRITTO ASSUME UN RUOLO FONDAMENTALE IL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA, PER L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DELLE DISTINTE PIANIFICAZIONI DI INTERVENTO.
IN TALE CONSESSO SARA' REALIZZATA, IN UNA CORNICE DI SICUREZZA INTEGRATA, LA SINTESI DELLE INIZIATIVE DA ADOTTARE ANCHE CON IL CONCORSO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, SECONDO MODELLI DI *"PREVENZIONE COLLABORATIVA"* PER LA VIGILANZA ATTIVA DELLE AREE URBANE.

IL *MODELLO ORGANIZZATIVO* DELINEATO PRESUPPONE LO SCRUPOLOSO RISCONTRO DELLE GARANZIE DI *SAFETY* E DI *SECURITY* NECESSARIAMENTE INTEGRATE, IN QUANTO REQUISITI IMPRESCINDIBILI DI SICUREZZA SENZA I QUALI, PERTANTO, LE MANIFESTAZIONI NON POTRANNO AVER LUOGO, SIGNIFICANDO CHE MAI RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO POTRANNO CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO, COMUNQUE, DI MANIFESTAZIONI CHE NON GARANTISCANO ADEGUATE MISURE DI *SAFETY*.

SI RASSEGNA QUANTO SOPRA ALLA PARTICOLARE ATTENZIONE DELLE SS.LL. NEL COMUNE OBIETTIVO DI REALIZZARE OMOGENEE PROCEDURE E MODELLI UNITARI DI INTERVENTO, PER INNALZARE ULTERIORMENTE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA GENERALE.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
GABRIELLI

f. Gabrielli

dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO
UFFICIALE.U.0011464.19-06-2017

MODULARIO
interno 269

MOD 3 PC

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ai Signori Prefetti della Repubblica

Ai Signori Commissari di Governo di Trento e Bolzano

Al Signor Presidente della Regione Valle d'Aosta

Ai Signori Comandanti Provinciali dei Vigili del fuoco

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Al Signor Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Ai Signori Direttori Centrali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Ai Signori Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

OGGETTO: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *safety*.

1. In una necessaria ottica di sicurezza integrata ricomprendente profili attinenti sia alla *security* che alla *safety*, il Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ha recentemente emanato un'apposita direttiva (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno u.s.) nella quale sono state fornite indicazioni in merito ai dispositivi e alle misure da porre in essere in occasione di manifestazioni pubbliche. Per quel che concerne i soli aspetti riferibili alla *safety*, si forniscono, qui di seguito, chiarimenti di carattere tecnico, alcuni di natura generale, altri di dettaglio operativo.

2. Va preliminarmente evidenziato che gli eventi cui fa riferimento la citata direttiva del 7 giugno u.s., possono corrispondere a manifestazioni di *qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che involgono l'attivazione di competenze delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli.* Proprio per tale motivo è evidente che le manifestazioni pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di *safety* devono presentare, o far prefigurare con ragionevolezza, particolari profili critici che richiedano *un surplus di attenzione e cautela*, **indipendentemente dalla loro tipologia** e, anche per quanto si dirà in seguito, **dall'affollamento**.

3. Va ancora premesso che le condizioni da verificare previamente e i conseguenti dispositivi da attuare in occasione dei predetti eventi pubblici di particolare rilievo, non costituiscono un ***corpus unico*** di misure, da applicare *tutte insieme e indifferentemente* per ogni tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti nevralgici per la *safety*, che debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di enucleare le misure che indefettibilmente vengono richieste dalla tipologia di evento (*analisi selettiva*) e di definire le relative modalità applicative (*analisi adattativa)*. Da ciò discende l'esigenza di ricorrere, pur nella necessaria uniformità di alcuni processi valutativi e alla conseguente applicazione di misure standard, ad un *approccio flessibile* che fa sì che ad ogni singola manifestazione corrisponda una valutazione *ad hoc* del quadro complessivo dei rischi. In tal senso, l'individuazione delle manifestazioni pubbliche per le quali sia richiesta l'adozione e la verifica di particolari misure di *safety non può essere esclusivamente connessa al numero delle persone presenti.* Del resto, come ben noto alle SS.LL., la criticità di un determinato evento discende da un insieme di fattori oggettivi di contesto, su cui incidono, al di là del mero dato numerico dei partecipanti, anche concomitanti fattori contestuali, come, ad esempio, la particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della manifestazione.

4. E', altresì, evidente che l'individuazione delle situazioni che richiedono particolari dispositivi, deve necessariamente tenere conto della specifica natura del singolo evento e delle relative modalità di svolgimento. A tal riguardo, una categorizzazione *di massima* può farsi tra manifestazioni di tipo statico e quelle di tipo dinamico, le prime destinate a svolgersi in uno spazio confinato o agevolmente delimitabile, le seconde, invece, a carattere itinerante, nel senso che lo svolgimento della manifestazione non ha un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti o degli spettatori; sicché, in tale ultimo caso, il processo valutativo delle condizioni di sicurezza sopra citate dovrà tenere conto di *ulteriori elementi* che connotano quel dato evento e che richiedono un *ulteriore sforzo previsionale* ai fini dell'individuazione dei *fattori di vulnerabilità* e dell'adeguata modulazione dei dispositivi da attuare.

5. Va, inoltre, precisato che, ai fini dell'individuazione delle misure di *safety* da applicare ai singoli eventi e per la valutazione della sussistenza o meno delle necessarie condizioni di sicurezza, si dovrà, *in prima istanza*, far riferimento al quadro normativo che regola l'attività delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; tale complesso e collaudato sistema di disposizioni, potrà, infatti, costituire un utile parametro valutativo anche per le manifestazioni per le quali non è prevista l'attivazione delle predette Commissioni. E' evidente, comunque, che il ricorrere di condizioni straordinarie, da valutare caso per caso, può richiedere, a prescindere dalla tipologia dell'evento, un *quid pluris* in termini di misure precauzionali e, pertanto, implicare la necessaria applicazione, secondo quell'approccio flessibile di cui si è detto, di particolari e ulteriori misure di *safety*. In tali situazioni, potrà essere valutata l'esigenza, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di integrare il quadro prescrittivo, indicando alle Commissioni di vigilanza le eventuali ulteriori misure di *safety* da prescrivere nel caso specifico. Nel caso in cui si tratti di eventi che non implichino, invece, l'attivazione delle Commissioni, le misure di *safety* ritenute necessarie saranno, evidentemente, declinate nell'ambito dello stesso Comitato provinciale.

6. Le considerazioni innanzi svolte in merito al ruolo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riguardo al quadro definitorio delle misure di *safety* evidenziano come sia necessario garantire nelle riunioni di tale Organismo il *sistematico coinvolgimento dei Comandanti provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*, per la valutazione sia degli aspetti afferenti alla pubblica incolumità sia per quelli inerenti al soccorso pubblico.

   L'esigenza di tale coinvolgimento appare ancor più necessaria laddove l'analisi preventiva di scenari complessi, effettuata in previsione dello svolgimento di manifestazioni di straordinario rilievo, riguardi ipotesi di rischio *correlate a minacce di tipo non convenzionale*. In tali evenienze, la richiamata partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco si collega non soltanto, come è ovvio, al dispiegamento del dispositivo di soccorso pubblico, ma attiene, altresì, all'attivazione dei Nuclei NBCR in forma ordinaria o, eventualmente, rafforzata.

7. Nel venire ora agli aspetti tecnico-operativi, si ribadisce come il primario quadro di riferimento a cui richiamarsi per l'individuazione delle misure di *safety*, da adottare a cura dell'organizzatore, non possa che essere costituito dalla vigente normativa riguardante l'attività delle più volte citate Commissioni di vigilanza.

   Da tale normativa di settore - costituita principalmente dai decreti ministeriali del 18 marzo e 19 agosto 1996 - sarà possibile, ad esempio, desumere:

   a) i parametri numerici in base ai quali definire il massimo affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del pubblico;

   b) le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad esso riservate, principalmente per le manifestazioni di carattere statico;

   c) il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente al pubblico, anche con mezzi di diffusione audiovisiva, come, peraltro raccomandato dalla direttiva del 7 giugno u.s..

Nella prospettiva di una rafforzata tutela della *safety* assume particolare rilievo la definizione, da parte del soggetto organizzatore, del piano di emergenza.

In tale documento, come pure in quello progettuale predisposto ai fini dell'evento, appare necessario che il soggetto organizzatore precisi, ad esempio, anche a quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento, particolarmente rischiose per la *safety*.

Qualora siano indisponibili apparecchiature "*conta-persone*", ai fini della mitigazione del rischio in questione potrà essere prescritto l'allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso *presidiati* e, conseguentemente, potrà essere richiesto un più intenso ricorso al servizio di *stewarding*, (peraltro suscettibile di applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive, come precisato nella circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 555/O.P./1856/2017/2 del 23 maggio 2017). Tale raccomandazione potrà essere applicata sia alle manifestazioni a pagamento, sia a quelle a libero e gratuito accesso, in relazione alle quali la verifica del numero dei partecipanti potrà essere anche effettuata mediante il rilascio di appositi "*pass*".

Infine, gli eventi di straordinario afflusso pubblico possono presentare un ulteriore profilo di rischio determinato dalla propagazione di *effetti di panico* collegati o connessi al verificarsi di eventi imprevedibili di carattere antropico o naturale. Si tratta, all'evidenza, di condizioni di rischio non preventivabili e non fronteggiabili, quindi, soltanto con misure tecniche di prevenzione. Al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, dovrà essere valutata l'opportunità di potenziare, laddove già previsto, il servizio di vigilanza antincendio, anche integrato all'occorrenza da professionalità specifiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ovvero di raccomandare al soggetto organizzatore di richiederne la presenza, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

8. Si informano, infine, i Sigg. Comandanti che eventuali quesiti su aspetti tecnico-operativi potranno essere rivolti direttamente alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica di questo Dipartimento che provvederà a fornire riscontro anche attraverso il sito istituzionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (*www.vigilfuoco.it*).

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia dell'attenzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Frattasi)

Prot PEC 57129 del 20/6/17

Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area Seconda Raccordo Enti Locali

PEC /2017 Roma, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari
dei Comuni della Città Metropolitana
di Roma Capitale

- LORO SEDI -

E, p.c. Al Presidente della Città Metropolitana
di Roma Capitale

OGGETTO: Governo e gestione delle pubbliche manifestazioni - Misure a salvaguardia dell'incolumità delle persone. Attività delle Commissioni Provinciale e/o Comunale sui locali di pubblico spettacolo.

Con riferimento ai noti fatti di Torino, il Capo della Polizia, con circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, ha richiamato l'attenzione sulla necessità che, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, siano definiti, in una cornice di sicurezza integrata, oltre agli aspetti di *security*, anche quelli di ***safety***, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia **dell'incolumità delle persone**.

Sono state, pertanto, individuate le **imprescindibili condizioni di sicurezza** che, fatte salve le competenze degli organismi previsti dalla normativa di settore, tra i quale le Commissioni Provinciali e Comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, dovranno essere **accertate preliminarmente** in occasione degli eventi di che trattasi.

Si riportano di seguito le condizioni minime indicate con la citata circolare che ha specificato che, in tal senso, dovranno essere effettuati preventivi e mirati **sopralluoghi** nelle località di svolgimento delle iniziative programmate, per una scrupolosa verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di ***safety***, nonché l'individuazione delle cosiddette ***vulnerabilità*** ai fini di una attenta valutazione sull'adozione o implementazione di apposite misure aggiuntive strutturali da parte di tutti i soggetti interessati:

- capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile, in particolare, per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso, al fine di

Prefettura di Roma - Telex e Fax - Prot. Uscita N.0217648 del 19/06/2017

Via Quattro Novembre n. 119/a - 00187 Roma - Tel. 06 67291 - Fax 06 67294555
entilocali.prefrm@pec.interno.it

evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, gli organizzatori dovranno essere invitati a regolare e monitorare gli accessi, ove possibile anche mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacita' ricettiva dell'area interessata, che sarà interdetta già nella zona di rispetto anche con l'ausilio delle forze di polizia;

- percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;

- piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, predisposti dall'organizzatore dell'evento, con esalta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontamento in forma ordinata;

- suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa, con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno, per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso;

- piano di impiego, a cura dell'organizzatore, di un adeguato numero di operatori appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;

- spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;

- spazi e servizi di supporto accessori, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;

- previsione, a cura della componente dell'emergenza e urgenza sanitaria, di un'adeguata assistenza sanitaria, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili, nonché' indicazione dei nosocomi di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e specialistica;

- presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità, concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità.

- valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e latrine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

Alle predette condizioni di **safety** dovrà corrispondere la pianificazione di adeguati servizi di **security**, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la cui valutazione e/o pianificazione è demandata alle competenti Autorità di P.S.

A tale riguardo, lo stesso Capo della Polizia ha sottolineato che il modello organizzativo delineato presuppone lo scrupoloso riscontro delle garanzie di *safety* e di *security* necessariamente integrate, in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza, senza i quali, pertanto, gli eventi di che trattasi non potranno avere luogo, specificando, inoltre, che: " **mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di safety".**

Si evidenzia in proposito che la menzionata circolare ministeriale è stata oggetto di ampia disamina nel corso della seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltasi lo scorso 14 giugno, con l'obiettivo di delineare standard che consentano di adeguare le prescrizioni di carattere generale, ivi contenute, alle peculiarità del territorio e degli eventi nonché alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica esistenti in ambito provinciale.

In tale contesto è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di approfondire, anche con il contributo di Roma Capitale la delicata tematica e di elaborare uno schema di misure di safety e di security che agevoli la realizzazione di omogenee procedure e modelli di intervento da applicare a ciascun evento.

Gli esiti dell'attività sopra richiamata saranno condivisi con le SS.LL. al fine di uniformare opportunamente le misure da adottare.

Nelle more, tuttavia, si raccomanda di voler monitorare sin da subito gli eventi già in programma, per la valutazione della sussistenza o meno delle necessarie condizioni di sicurezza facendo riferimento, in prima istanza, al quadro normativo che regola l'attività delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; tale complesso e collaudato sistema di disposizioni, potrà, infatti, costituire un utile parametro valutativo anche per le manifestazioni per le quali non è prevista, a rigore, l'attivazione delle predette commissioni.

Laddove poi condizioni particolari impongano la necessità di un quid pluris in termini di misure precauzionali sotto il profilo della *safety*, gli eventi potranno essere sottoposti alla valutazione del Comitato Provinciale per l'ordine e

la sicurezza pubblica che provvederà a fornire le indicazioni integrative alle commissioni comunali di vigilanza.

Tanto premesso, le SS.LL. sono invitate a dare puntuale applicazione alle indicazioni sopra descritte partecipandole altresì agli organizzatori degli eventi, per consentirne il recepimento già in sede di realizzazione dei progetti.

IL PREFETTO
(Basilone)

Via Quattro Novembre n. 119/a - 00187 Roma - Tel. 06 67291 - Fax 06 67294555
entilocali.prefrm@pec.interno.it

12 30

Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

N.Prot. 1534/ 2017/Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica Torino, 26 giugno 2017

Ai Signori Sindaci e Commissari Prefettizi della provincia di Torino

e, p.c. Al Sig Questore

Al Sig Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri

Al Sig Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al Sig Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

TORINO

Alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo

SEDE

OGGETTO : Pubbliche manifestazioni-misure di sicurezza. Seguito . Istruzioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety.*

Di seguito alla nota p.n. del 19 giugno scorso si informa che il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha fornito, con la nota che si allega, ulteriori chiarimenti di carattere tecnico per gli aspetti specificamente riferibili di *Safety* quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Si ritiene di richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. sulle indicazioni fornite in ordine all'esigenza di un preliminare vaglio critico delle condizioni e dei dispositivi da attuare per enucleare le misure che, tra quelle individuate in via generale

dalle disposizioni ministeriali, devono ritenersi indispensabili in relazione alla tipologia di evento, e per definirne le modalità applicative più appropriate.

Al riguardo viene evidenziata l'esigenza del ricorso ad un approccio flessibile, in modo che ad ogni singola manifestazione corrisponda una valutazione specifica del quadro complessivo dei rischi, e che l'individuazione delle manifestazioni per le quali sia richiesta l'adozione di particolari misure di safety avvenga sia in rapporto al numero delle persone presenti, che tenendo conto di altri fattori di contesto concomitanti, come, ad esempio, la conformazione o dimensione del luogo della manifestazione, la natura dell'evento e la modalità, statica o itinerante, di svolgimento.

Si conferma che a tali fini le SS. LL. potranno, qualora ritenuto utile nella circostanza specifica, interloquire con i presidi territoriali delle forze dell'ordine, nell'ambito del consolidato rapporto di collaborazione e che, qualora lo si ritenga necessario in relazione alla rilevanza dell'evento, previo confronto con tali presidi territoriali, potrà essere richiesto allo scrivente, di esaminare il quadro delle misure previste in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il Prefetto
(Saccone)

dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO
UFFICIALE.U.0011464.19-06-2017

MODULARIO
Interno 269

Mod. 3 PC

1534

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ai Signori Prefetti della Repubblica

Ai Signori Commissari di Governo di Trento e Bolzano

Al Signor Presidente della Regione Valle d'Aosta

Ai Signori Comandanti Provinciali dei Vigili del fuoco

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Al Signor Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Ai Signori Direttori Centrali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Ai Signori Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefettura Torino
Prot. Ingresso del 19/06/2017
Numero 0073852
Classifica 10.10

11,15

OGGETTO: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *safety*.

1. In una necessaria ottica di sicurezza integrata ricomprendente profili attinenti sia alla *security* che alla *safety*, il Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ha recentemente emanato un'apposita direttiva (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno u.s.) nella quale sono state fornite indicazioni in merito ai dispositivi e alle misure da porre in essere in occasione di manifestazioni pubbliche. Per quel che concerne i soli aspetti riferibili alla *safety*, si forniscono, qui di seguito, chiarimenti di carattere tecnico, alcuni di natura generale, altri di dettaglio operativo.

2. Va preliminarmente evidenziato che gli eventi cui fa riferimento la citata direttiva del 7 giugno u.s., possono corrispondere a manifestazioni di *qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che involgono l'attivazione di competenze delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli.* Proprio per tale motivo è evidente che le manifestazioni pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di *safety* devono presentare, o far prefigurare con ragionevolezza, particolari profili critici che richiedano *un surplus di attenzione e cautela*, **indipendentemente dalla loro tipologia** e, anche per quanto si dirà in seguito, **dall'affollamento.**

3. Va ancora premesso che le condizioni da verificare previamente e i conseguenti dispositivi da attuare in occasione dei predetti eventi pubblici di particolare rilievo, non costituiscono un ***corpus unico*** di misure, da applicare *tutte insieme e indifferentemente* per ogni tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti nevralgici per la *safety*, che debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di enucleare le misure che indefettibilmente vengono richieste dalla tipologia di evento (*analisi selettiva*) e di definire le relative modalità applicative (*analisi adattativa)*. Da ciò discende l'esigenza di ricorrere, pur nella necessaria uniformità di alcuni processi valutativi e alla conseguente applicazione di misure standard, ad un *approccio flessibile* che fa sì che ad ogni singola manifestazione corrisponda una valutazione *ad hoc* del quadro complessivo dei rischi. In tal senso, l'individuazione delle manifestazioni pubbliche per le quali sia richiesta l'adozione e la verifica di particolari misure di *safety non può essere esclusivamente connessa al numero delle persone presenti.* Del resto, come ben noto alle SS.LL., la criticità di un determinato evento discende da un insieme di fattori oggettivi di contesto, su cui incidono, al di là del mero dato numerico dei partecipanti, anche concomitanti fattori contestuali, come, ad esempio, la particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della manifestazione.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

4. E', altresì, evidente che l'individuazione delle situazioni che richiedono particolari dispositivi, deve necessariamente tenere conto della specifica natura del singolo evento e delle relative modalità di svolgimento. A tal riguardo, una categorizzazione *di massima* può farsi tra manifestazioni di tipo statico e quelle di tipo dinamico, le prime destinate a svolgersi in uno spazio confinato o agevolmente delimitabile, le seconde, invece, a carattere itinerante, nel senso che lo svolgimento della manifestazione non ha un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti o degli spettatori; sicché, in tale ultimo caso, il processo valutativo delle condizioni di sicurezza sopra citate dovrà tenere conto di *ulteriori elementi* che connotano quel dato evento e che richiedono un *ulteriore sforzo previsionale* ai fini dell'individuazione dei *fattori di vulnerabilità* e dell'adeguata modulazione dei dispositivi da attuare.

5. Va, inoltre, precisato che, ai fini dell'individuazione delle misure di *safety* da applicare ai singoli eventi e per la valutazione della sussistenza o meno delle necessarie condizioni di sicurezza, si dovrà, *in prima istanza*, far riferimento al quadro normativo che regola l'attività delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; tale complesso e collaudato sistema di disposizioni, potrà, infatti, costituire un utile parametro valutativo anche per le manifestazioni per le quali non è prevista l'attivazione delle predette Commissioni. E' evidente, comunque, che il ricorrere di condizioni straordinarie, da valutare caso per caso, può richiedere, a prescindere dalla tipologia dell'evento, un *quid pluris* in termini di misure precauzionali e, pertanto, implicare la necessaria applicazione, secondo quell'approccio flessibile di cui si è detto, di particolari e ulteriori misure di *safety*. In tali situazioni, potrà essere valutata l'esigenza, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di integrare il quadro prescrittivo, indicando alle Commissioni di vigilanza le eventuali ulteriori misure di *safety* da prescrivere nel caso specifico. Nel caso in cui si tratti di eventi che non implichino, invece, l'attivazione delle Commissioni, le misure di *safety* ritenute necessarie saranno, evidentemente, declinate nell'ambito dello stesso Comitato provinciale.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

6. Le considerazioni innanzi svolte in merito al ruolo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riguardo al quadro definitorio delle misure di *safety* evidenziano come sia necessario garantire nelle riunioni di tale Organismo il *sistematico coinvolgimento dei Comandanti provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*, per la valutazione sia degli aspetti afferenti alla pubblica incolumità sia per quelli inerenti al soccorso pubblico.

   L'esigenza di tale coinvolgimento appare ancor più necessaria laddove l'analisi preventiva di scenari complessi, effettuata in previsione dello svolgimento di manifestazioni di straordinario rilievo, riguardi ipotesi di rischio *correlate a minacce di tipo non convenzionale*. In tali evenienze, la richiamata partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco si collega non soltanto, come è ovvio, al dispiegamento del dispositivo di soccorso pubblico, ma attiene, altresì, all'attivazione dei Nuclei NBCR in forma ordinaria o, eventualmente, rafforzata.

7. Nel venire ora agli aspetti tecnico-operativi, si ribadisce come il primario quadro di riferimento a cui richiamarsi per l'individuazione delle misure di *safety*, da adottare a cura dell'organizzatore, non possa che essere costituito dalla vigente normativa riguardante l'attività delle più volte citate Commissioni di vigilanza.

   Da tale normativa di settore - costituita principalmente dai decreti ministeriali del 18 marzo e 19 agosto 1996 - sarà possibile, ad esempio, desumere:

   a) i parametri numerici in base ai quali definire il massimo affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del pubblico;

   b) le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad esso riservate, principalmente per le manifestazioni di carattere statico;

   c) il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente al pubblico, anche con mezzi di diffusione audiovisiva, come, peraltro raccomandato dalla direttiva del 7 giugno u.s..

Nella prospettiva di una rafforzata tutela della *safety* assume particolare rilievo la definizione, da parte del soggetto organizzatore, del piano di emergenza.

In tale documento, come pure in quello progettuale predisposto ai fini dell'evento, appare necessario che il soggetto organizzatore precisi, ad esempio, anche a quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento, particolarmente rischiose per la *safety*.

Qualora siano indisponibili apparecchiature "*conta-persone*", ai fini della mitigazione del rischio in questione potrà essere prescritto l'allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso *presidiati* e, conseguentemente, potrà essere richiesto un più intenso ricorso al servizio di *stewarding*, (peraltro suscettibile di applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive, come precisato nella circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 555/O.P./1856/2017/2 del 23 maggio 2017). Tale raccomandazione potrà essere applicata sia alle manifestazioni a pagamento, sia a quelle a libero e gratuito accesso, in relazione alle quali la verifica del numero dei partecipanti potrà essere anche effettuata mediante il rilascio di appositi "*pass*".

Infine, gli eventi di straordinario afflusso pubblico possono presentare un ulteriore profilo di rischio determinato dalla propagazione di *effetti di panico* collegati o connessi al verificarsi di eventi imprevedibili di carattere antropico o naturale. Si tratta, all'evidenza, di condizioni di rischio non preventivabili e non fronteggiabili, quindi, soltanto con misure tecniche di prevenzione. Al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, dovrà essere valutata l'opportunità di potenziare, laddove già previsto, il servizio di vigilanza antincendio, anche integrato all'occorrenza da professionalità specifiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ovvero di raccomandare al soggetto organizzatore di richiederne la presenza, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

8. Si informano, infine, i Sigg. Comandanti che eventuali quesiti su aspetti tecnico-operativi potranno essere rivolti direttamente alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica di questo Dipartimento che provvederà a fornire riscontro anche attraverso il sito istituzionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (*www.vigilfuoco.it*).

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia dell'attenzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Frattini)

MODULARIO INTERNO 204

MOD. 4 U.CO. ex Mod. 830

Il Ministro dell'Interno

Prot. n. 11001/123/111(3) Roma, 18 LUG. 2017

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO di TRENTO–BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA AOSTA

AI SIGG.RI QUESTORI LORO SEDE

e, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ROMA

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA ROMA

Oggetto: Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

^^^^^^^^^^^^^

1. Premessa.

Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 delinea un'articolata strategia volta a innalzare il livello della sicurezza urbana delle città del Paese, incentrata sulla rimozione di quei fattori e condizioni suscettibili di trasformarsi nel terreno di incubazione di fenomeni di criminalità comune o organizzata.

Le scelte compiute con il decreto-legge muovono dall'ormai diffusa consapevolezza che le criticità rinvenibili nel tessuto delle aree metropolitane e dei centri urbani sono il frutto di una serie di concause, rispetto alle quali le manifestazioni delinquenziali o i comportamenti devianti rappresentano, spesso, uno degli ultimi "anelli della catena".

La risposta a questi fenomeni non può dunque essere affidata agli interventi di un singolo interlocutore istituzionale, ma richiede, piuttosto, la realizzazione di convergenze tra le scelte che tutti i soggetti a varió titolo coinvolti sono chiamati a sviluppare.

Con questo approccio, il D.L. n. 14/2017 indica un insieme di direttrici d'azione che lo Stato – attraverso *in primis* le componenti dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza – le Regioni e gli Enti Locali potranno sviluppare, dando vita a stabili sinergie e forme di collaborazione, nel naturale rispetto delle competenze e responsabilità riservate a ciascuno dall'ordinamento.

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0047600 del 18/07/2017

2. *Sicurezza integrata e sicurezza urbana.*

In questo senso, il provvedimento individua due piani di intervento: quello della sicurezza integrata e quello della sicurezza urbana che trovano la loro puntuale definizione negli artt. 1 e 4.

Il "segmento" della sicurezza integrata è il "terreno" sul quale si realizza l'attuazione dei principi enunciati dall'art. 118, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento delle politiche, di competenza dello Stato e delle Regioni e Province Autonome, rilevanti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'art. 1 precisa, infatti, che la sicurezza integrata è intesa come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato e dalle Autonomie regionali e locali per concorrere, nell'ambito delle rispettive prerogative, all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità locali (art. 1).

L'art. 4 ricostruisce la sicurezza urbana come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro dell'ambiente urbano, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione di aree e siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione, la promozione della cultura della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione e convivenza civile, alla cui tutela concorrono Stato, Regioni ed Enti Locali, ciascuno nel rispetto delle specifiche competenze.

3. *Gli strumenti di attuazione delle politiche di sicurezza integrata e di sicurezza urbana.*

Si tratta di interessi pubblici che, sebbene distinti, sono fortemente interconnessi tra di loro, come dimostra il sistema osmotico apprestato dal D.L. n. 14/2017 per l'attuazione delle politiche relative a questi due versanti.

Il decreto-legge prevede che le norme di principio relative alla **sicurezza integrata** siano declinate da *"linee generali"*, adottate con un accordo concluso, su proposta del Ministro dell'Interno, in sede di Conferenza Unificata e destinate, tra l'altro, a regolare la cooperazione tra Forze di polizia e Polizie locali nei settori dello scambio informativo, dell'interconnessione delle sale operative, dell' aggiornamento professionale (art. 2).

Tale provvedimento rappresenterà la cornice di riferimento, in coerenza con la quale dovranno muoversi le iniziative per la promozione della sicurezza integrata destinate a sostanziarsi in accordi diretti tra Stato e Regioni e Province Autonome e negli interventi, anche di sostegno finanziario, adottati dalle stesse Regioni in favore dei Comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

Specularmente, le coordinate d'azione in materia di **sicurezza urbana** troveranno la loro definizione in *"linee guida"*, adottate con un accordo siglato, sempre su proposta del Ministro dell'Interno, in sede di Conferenza Stato – Città e Autonomie locali.

Lo strumento di attuazione sul territorio dei progetti di sicurezza urbana è rappresentato dagli appositi patti stipulati tra il Prefetto e il Sindaco, i cui obiettivi di elezione sono individuati nella prevenzione della criminalità diffusa e predatoria, nella promozione e tutela della legalità, nella prevenzione del libero utilizzo degli spazi pubblici, nella promozione del decoro urbano, nonché nell'inclusione e protezione sociale (art. 5, comma 2).

Lo stesso art. 5, al comma 1, precisa che queste intese collaborative si muovono in coerenza con le previsioni recate dalle "*linee generali*" sulla **sicurezza integrata** e dalle "*linee guida*" sulla **sicurezza urbana.**

Proprio in considerazione di ciò, per il varo di questi due provvedimenti, è già stato attivato un apposito gruppo di lavoro inter-istituzionale incaricato di mettere a punto organiche proposte e puntuali iniziative per l'attuazione sul territorio delle previsioni e l'adozione degli atti di competenza per la promozione della sicurezza urbana e per la perimetrazione di ulteriori aree ove estendere le previsioni contenute dagli artt. 9 e 10 del decreto, nonché per la migliore efficacia congiunta delle previsioni circa gli strumenti di promozione della sicurezza urbana.

Una volta varate le citate "*linee generali*" e "*linee guida*", i Sigg.ri Prefetti provvederanno a promuovere, anche attraverso dedicate sedute del Comitato metropolitano, di cui si dirà tra poco, una verifica della coerenza delle intese collaborative già sottoscritte con Regioni e Comuni rispetto alle indicazioni recate da tali provvedimenti, adottando le conseguenti iniziative del caso.

Nelle more del completamento del quadro di riferimento delle politiche di **sicurezza integrata** e di **sicurezza urbana**, appare necessario valorizzare i diversi strumenti ed istituti, introdotti dal D.L. n. 14/2017, che sono già adesso pienamente operativi.

4. Il Comitato metropolitano.

Preme, innanzitutto, richiamare l'attenzione sull'art. 6 del D.L. n. 14/2017 concernente il "*Comitato metropolitano*", organo collegiale di nuovo conio deputato a sviluppare l'analisi delle questioni riguardanti la sicurezza urbana nel territorio delle Città metropolitane, regolate dall'art. 1, commi dall'1 al 50, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

L'istituzione di questo "foro" vuole rappresentare una misura volta a promuovere la disamina dei temi della vivibilità e del decoro, come declinati dall'art. 4 del decreto-legge, secondo un approccio complessivo, capace di tenere conto delle interrelazioni esistenti tra le criticità e le problematiche rinvenibili all'interno dell'area metropolitana e dei riflessi che le soluzioni ipotizzate possono produrre su zone spesso caratterizzate da marcati fenomeni di conurbazione.

Coerentemente a questa impostazione, la presidenza del Comitato metropolitano viene affidata congiuntamente al Prefetto e al Sindaco metropolitano, mentre i membri di diritto sono individuati nel Sindaco del Comune capoluogo, quando non coincidente con quello metropolitano, nonché nei Primi cittadini di volta in volta interessati in ragione delle tematiche da affrontare.

L'art. 6 del D.L. n. 14/2017 contempla, inoltre, una clausola che consente la partecipazione alle sedute del Collegio di "soggetti pubblici o privati", capaci di fornire apporti conoscitivi o di analisi relativamente all'ambito territoriale oggetto di esame.

Il medesimo art. 6 del D.L. n. 14/2017 precisa che restano ferme le attribuzioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica stabilite dall'art. 20 della legge n. 121/1981.

5. Le misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi.

Il D.L. n. 14/2017 si è preoccupato di mettere a disposizione nuovi e più incisivi strumenti per prevenire quelle situazioni e comportamenti di inciviltà, incidenti sulla vivibilità di luoghi nevralgici della vita cittadina e suscettibili di determinare un "effetto abbandono", che è una delle concause della formazione di diffuse forme di illegalità.

Si innestano su questo filone di intervento gli artt. 9 e 10 del decreto-legge che puniscono, con una sanzione amministrativa pecuniaria, le condotte che, in violazione dei divieti di stazionamento prescritti dalle competenti Autorità, impediscono l'accessibilità e la libera fruizione degli ambienti interni e pertinenziali insistenti nelle infrastrutture del trasporto pubblico.

Il relativo procedimento sanzionatorio è governato dalle previsioni della legge generale di depenalizzazione n. 689/1981.

In questo senso, vale la pena sottolineare che gli organi deputati ad accertare e contestare la predetta violazione amministrativa sono quelli individuati dall'art. 13 della stessa legge n. 689 e cioè il personale delle Forze di polizia, delle Polizie locali, nonché gli altri soggetti muniti della qualifica di ufficiale ed agente di p.g., competenti, sulla base di specifiche normative, ad esercitare il controllo sull'osservanza delle disposizioni riguardanti i luoghi in argomento.

Preme altresì ricordare che, anche per l'illecito amministrativo in commento, è ammessa la facoltà del pagamento in misura ridotta (art. 16 della legge n. 689/1981), quale forma immediata di estinzione dell'illecito amministrativo.

Nel caso in cui tale facoltà non venga esercitata dall'interessato, la competenza a irrogare la sanzione spetta - a mente dell'art. 17 della stessa legge n. 689 - al Sindaco ed i proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie sono devolute al Comune, per essere impiegati in iniziative di miglioramento del decoro urbano.

La norma fa salvi i poteri riconosciuti alle Autorità di settore, titolari di competenze in specifiche aree del territorio.

E', inoltre, previsto un particolare "meccanismo" volto a garantire l'effettività della nuova misura.

L'art. 9, comma 1, del decreto-legge prevede, innanzitutto, che, con l'atto di contestazione dell'infrazione, l'organo accertatore intimi all'interessato l'ordine di allontanarsi immediatamente dal luogo.

Tale disposizione va letta congiuntamente all'art. 10, comma 1, il quale, oltre a fissare le modalità per la sua irrogazione, precisa che l'ordine di allontanamento cessa di avere efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione pecuniaria – base, aumentata del doppio.

La disposizione stabilisce altresì che copia dell'ordine di allontanamento deve essere trasmessa, con immediatezza, al Questore territorialmente competente e che inoltre può essere effettuata la segnalazione ai servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

Ulteriori conseguenze sono previste nell'ipotesi di reiterazione delle condotte in questione, condizione che, vertendosi in materia di illeciti amministrativi, sussiste quando ricorrono le particolari situazioni elencate all'art. 8-*bis* della legge n. 689/1981.

Nel rimandare alla lettura di tale disposizione, ci si limita a rammentare che, ai sensi di essa, la condizione della reiterazione ricorre quando, nell'arco dei cinque anni dalla violazione del divieto di stazionamento, accertata con provvedimento esecutivo (ordinanza-ingiunzione) lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si precisa ancora che si considerano della stessa indole sia le violazioni della medesima disposizione (cioè l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 14/2017), sia quelle di altre norme che per le modalità della condotta presentano omogeneità sostanziale o caratteri fondamentali comuni.

In tali ipotesi, l'art. 10, commi 2 e 3, del D.L. n. 14/2017 prevede che il Questore possa applicare all'interessato il divieto di accesso ad uno o più dei luoghi in questione, per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero compreso tra i sei mesi ed i due anni, se il destinatario del provvedimento risulti aver riportato condanne, almeno confermate in grado di appello, per reati contro la persona o il patrimonio.

Il procedimento di irrogazione della misura è regolato dalle disposizioni dell'art. 6, commi 2-*bis*, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

La violazione del divieto disposto dal Questore deve considerarsi punita ai sensi dell'art. 650 c.p., nella considerazione che la misura è applicata in ragione di una valutazione discrezionale circa la possibilità che dalla reiterata violazione dell'ordine di allontanamento possa derivare un concreto pericolo per la sicurezza.

Nel rinviare per la definizione degli aspetti applicativi di dettaglio agli atti di indirizzo che saranno impartiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si evidenzia, sin da ora, la necessità che vengano adottate le più opportune misure volte ad agevolare l'applicazione di questi nuovi strumenti di prevenzione.

In questo senso, i Sigg.ri Prefetti, d'intesa con i Sigg.ri Questori, vorranno promuovere idonee iniziative affinché i Comuni, per il tramite delle polizie locali, e gli altri soggetti istituzionali, assicurino una costante comunicazione in favore dei Questori degli ordini di allontanamento adottati.

Tale comunicazione sarà, infatti, funzionale ad assicurare la possibilità per il Questore di avere immediata nozione della sussistenza della condizione della reiterazione al fine di valutare l'eventuale applicabilità dell'ulteriore misura del divieto di accesso.

Nella prospettiva dell'attuazione dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge, in sede di Comitato Provinciale per la Sicurezza Pubblica, eventualmente allargato ai Sindaci dei Comuni più popolosi, potranno essere definite anche le prime intese per l'interscambio dei dati e delle informazioni utili per l'applicazione e l'efficacia della misura inibitoria in commento. Tali intese, sulla scorta dell'esperienza che sarà maturata, potranno essere via via ulteriormente affinate e perfezionate.

6. *La possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle misure di cui agli artt. 9 e 10 del D.L. n. 14/2017.*

L'art. 9, comma 3, stabilisce inoltre che i Comuni, con proprio regolamento, possano estendere l'applicabilità di questa sanzione anche ad altre aree urbane, caratterizzate dalla presenza di istituti scolastici e universitari, siti archeologici, monumentali o di valenza culturale, luoghi di rilevante interesse turistico, nonché zone adibite a verde pubblico.

Si tratta di una clausola ampliativa dell'ambito di applicazione spaziale dell'ordine di allontanamento che già oggi può essere esercitata dai Consigli comunali, non essendo subordinata alla preventiva adozione di specifici atti di indirizzo a carattere generale.

Resta, comunque, fermo che, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalle "*Linee generali*" e dalle "*Linee guida*", i Patti per l'attuazione della sicurezza urbana potranno fornire ulteriori elementi utili per individuare luoghi "aggiuntivi", in cui sarà possibile fare ricorso all'ordine di allontanamento (art. 5, comma 2, lett. c)).

In prospettiva dunque gli orientamenti recati su questo specifico punto dai predetti Patti potranno rappresentare un momento di sinergia tra l'azione di controllo del territorio, propria delle Forze di polizia, e le attività di competenza delle Polizie locali, contribuendo a realizzare quella "combinazione degli effetti" che è uno dei fattori chiave dell'innalzamento del livello di efficacia della prevenzione ad ampio spettro.

7. *I nuovi poteri di ordinanza del Sindaco in tema di orari di apertura dei pubblici esercizi.*

Nell'intento di incidere sui fenomeni suscettibili di condizionare negativamente la vivibilità degli ambienti cittadini, il decreto-legge introduce importanti misure dirette a rendere più efficace la prevenzione delle manifestazioni della cd. "*mala movida*".

Si inseriscono in questo contesto, innanzitutto, le disposizioni recate dall'art. 8 del decreto-legge, integrative dell'art. 50 del TUEL che consente al Sindaco – in veste di rappresentante della comunità locale – di azionare il potere di ordinanza per tutelare il decoro urbano e la tranquillità delle aree urbane, in particolare nelle ore notturne.

La novella modella i nuovi poteri di intervento su due schemi.

Il primo riguarda l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza al di fuori delle situazioni connotate dai requisiti di indifferibilità ed urgenza, per imporre limitazioni degli orari di vendita -per asporto o nella forma di somministrazione- degli alcolici, per un periodo non superiore ai trenta giorni (art. 50, nuovo comma 7-*bis*, TUEL).

Presupposto per l'adozione di questo tipo di ordinanza, nel rispetto degli obblighi in tema di comunicazione di avvio del relativo procedimento che dovrà essere assicurata con forme e modalità che tengano conto del numero dei nuovi destinatari, è l'esistenza di esigenze oggettive di tutela della tranquillità, anche nelle ore notturne, dei residenti, dell'ambiente e del patrimonio culturale in aree urbane interessate da rilevanti afflussi di persone.

La seconda ipotesi – disciplinata dal riformulato comma 5 del medesimo art. 50 TUEL – fa riferimento alle ipotesi in cui è indifferibile e urgente adottare misure per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente ovvero della vivibilità urbana per quanto, in particolare, concerne le esigenze di salvaguardia della tranquillità e del riposo dei residenti.

Con riguardo alla preservazione di questi ultimi interessi, è la stessa disposizione a individuare la possibilità di intervenire con l'imposizione di limitazioni agli orari di vendita e somministrazione degli alcolici.

8. *La rivisitazione dell'art. 100 TULPS.*

Il decreto-legge si preoccupa altresì di apprestare una "saldatura" tra queste iniziative e il circuito delle azioni che il Questore può intraprendere, a mente dell'art. 100 TULPS, per prevenire il verificarsi di turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In questo senso, il decreto-legge ha realizzato un ampliamento dell'ambito di operatività della norma, prevedendo, innanzitutto, che il Questore possa disporre la sospensione della licenza (per un periodo non superiore ai quindici giorni) nei casi di reiterata inosservanza delle limitazioni degli orari disposti con le ordinanze "ordinarie" (e non con quelle indifferibili e urgenti) adottate dal Sindaco ai sensi del combinato disposto del citato art. 50, commi 5 e 7, TUEL.

E' il caso di sottolineare che, ai fini dell'irrogazione delle misure di sospensione in commento, assumono rilievo solo le ordinanze "ordinarie" adottate successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 14/2017.

Ciò in quanto l'art. 50, comma 5, TUEL conferisce al Primo cittadino un nuovo potere, non contemplato in precedenza dall'ordinamento.

Sono dunque inidonee ad integrare la fattispecie che giustifica l'adozione delle misure restrittive da parte del Questore le violazioni di ordinanze sindacali, emanate in epoche antecedenti al D.L. n. 14/2017, le quali, anche quando abbiano previsto limitazione degli orari di apertura, sono state rivolte alla tutela di interessi pubblici, diversi da quelli oggi considerati dalla norma.

Con un secondo intervento, recato dall'art. 12-*bis* del D.L. n. 14/2017, l'art. 100 TULPS viene integrato con una previsione che consente al Questore di esercitare il cennato potere sospensivo non solo – come già prima previsto – nei confronti degli esercizi pubblici, ma anche nei confronti di quelli di vicinato.

Il "perimetro" di questa estensione può essere meglio colto attraverso una lettura sistematica delle diverse disposizioni del decreto-legge appena citate, le quali individuano una linea di intervento concentrata sullo specifico "segmento" dei locali dove vengono messi a disposizione del pubblico gli alcoolici, sia nella forma della somministrazione che della vendita per asporto.

Su questa linea ragionativa, appare logico ritenere che la norma inserita nell'art. 100 si riferisca, oltreché agli esercizi pubblici definiti dall'art. 86 dello stesso TULPS, agli esercizi di vicinato - per come definiti dalle leggi regionali o, in assenza di previsioni sul punto dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 114/1998 - dove viene effettuata la vendita per asporto degli alcolici.

Preme, da ultimo segnalare, che le innovazioni recate dal D.L. n. 14/2017 non hanno modificato la natura del potere previsto dall'art. 100 TULPS che resta unicamente preordinato alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Pertanto, anche nelle nuove ipotesi applicative introdotte dal decreto-legge, il Questore potrà far luogo alle misure di sospensione, allorquando, nell'ambito delle valutazioni di propria competenza, riscontri l'esistenza delle situazioni di turbativa ovvero di pericolo delineate dallo stesso art. 100, capaci di pregiudicare tali specifici interessi pubblici.

9. Misure per il contrasto dei reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'art. 13 del decreto-legge introduce, inoltre, una specifica misura di contrasto dello spaccio di stupefacenti all'interno dei locali pubblici, aperti al pubblico e dei pubblici esercizi, attribuendo al Questore la competenza a disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso ai medesimi locali o di analoga natura, specificamente indicati.

La misura può consistere anche nel divieto di stazionare nelle immediate vicinanze dei predetti luoghi di ritrovo ed esercizi.

Il divieto può essere applicato nei confronti dei condannati in via definitiva o, con sentenza confermata in grado di appello, negli ultimi tre anni per reati di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, punite ai termini dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

L'inibizione non può avere una durata inferiore a un anno e superiore ai cinque anni e ad essa possono aggiungersi le ulteriori misure elencate al comma 3 del medesimo art. 13.

Premesso che per l'applicazione della misura si applicano anche in questo caso le previsioni dell'art. 6, commi 2-*bis*, 3 e 4, della legge n. 401/1989, si ricorda che la violazione del divieto in parola è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di particolare entità (da 10.000 a 40.000) cui si aggiunge la pena accessoria della sospensione della patente di guida.

10. Le misure in materia di occupazioni abusive.

Il decreto-legge reca, inoltre, importanti e innovative misure volte a superare le occupazioni abusive di edifici, manifestazione di illegalità che si ascrive ad una pluralità di matrici e cause e che incide significativamente su una pluralità di interessi e diritti.

Il sistema apprestato dall'art. 11 del D.L. n. 14/2017 prevede che il Prefetto -Autorità provinciale di pubblica sicurezza adotti - sulla base delle analisi sviluppate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica – iniziative volte ad incidere sul fenomeno secondo modalità volte a tenere conto del numero delle situazioni riscontrate in concreto.

Premesso che la disposizione non si riferisce al tema dell'esecuzione degli sfratti per fine locazione ma solo a situazioni che concretizzano il reato di invasione di edifici di cui all'art. 633 c.p., va sottolineato come il Prefetto venga chiamato ad impartire direttive volte a prevenire possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A questo riguardo, si sottolinea l'importanza che le indicazioni fornite sul punto si concentrino anche sulla necessità di una rapidità di intervento nel caso di nuovi tentativi di occupazione, al fine di evitare il consolidamento delle situazioni di illegalità.

Su un altro versante, il Prefetto è investito del compito di assicurare il supporto della Forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria diretti a restituire gli stabili alla libera fruizione dei legittimi proprietari.

Il comma 2 della citata disposizione prevede che, su questo punto, le direttive del Prefetto devono stilare i criteri di priorità degli interventi di supporto all'attuazione dei cennati provvedimenti giudiziari, sulla base di una "scala" che – insieme alla tutela delle famiglie in situazione di disagio economico e sociale – deve contemperare una pluralità di interventi.

Ci si riferisce, in particolare, alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica derivanti dalle condizioni degli edifici occupati, dei diritti dei proprietari, nonché delle misure assistenziali che le Regioni e i Comuni devono assicurare agli aventi diritto.

Al fine, quindi, di dare attuazione a questo innovativo "percorso", i Sigg. ri Prefetti, acquisiti gli opportuni elementi conoscitivi in sede di Comitato Metropolitano relativamente alle capacità di intervento assistenziale da parte delle Amministrazioni regionali e locali competenti, provvederanno a porre l'argomento all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di arrivare a definire un'analisi complessiva della situazione esistente e dei possibili risvolti sul piano dell'ordine pubblico.

Sulla scorta di tale analisi – che andrà aggiornata *in progress* – i Sigg.ri Prefetti provvederanno a definire i criteri di priorità, in relazione ai quali andranno individuati gli interventi da adottare per l'avvio di un graduale ma costante processo di superamento del fenomeno delle occupazioni.

^^^^^^^^^^

MODULARIO INTERNO 204

MOD. 4 U.CO. ex Mod. 830

Il Ministro dell'Interno

Nel rassegnare queste linee di indirizzo, si confida nella consueta, proattiva collaborazione per la loro esatta attuazione e, più in generale, per un'applicazione dei nuovi istituti contemplati dal D.L. n. 14/2017.

IL MINISTRO

MODULARIO
INTERNO - 5

MOD. 5 G.

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/110(10)
Uff. II – Ord. Sic. Pub.

Roma, 28 luglio 2017

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

ROMA

OGGETTO: Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva.

Con le recenti circolari, a firma rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima

cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety*, allo svolgimento di pubbliche manifestazioni, anche in relazione al pericolo derivante dalla minaccia terroristica.

Le predette indicazioni sono seguite agli incidenti verificatisi a Torino in occasione della proiezione in piazza San Carlo della finale di *Champions League*. Da tale data si sono svolti numerosi eventi, alcuni dei quali, come noto, con un'eccezionale affluenza di pubblico, senza che si sia verificato alcun particolare motivo di turbativa per la sicurezza dei partecipanti e senza particolari disagi per la popolazione.

Grande merito, per tutto ciò, va attribuito alle componenti del sistema di sicurezza che, coordinate dalle SS.LL., anche nell'ambito dei Consessi all'uopo preposti - Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - hanno concorso, ciascuno per la parte di propria competenza, a delineare il quadro dei necessari interventi di pianificazione e prevenzione in modo tale da ridurre al minimo i potenziali rischi per i cittadini.

Come per la sicurezza urbana, anche il sistema di sicurezza che presiede allo svolgimento delle pubbliche manifestazioni richiede la massima sinergia interistituzionale e la più stretta collaborazione di tutte le sue componenti, da quelle statali a quelle espressione di poteri locali e territoriali.

È quello che è avvenuto in queste ultime settimane, nelle quali, a fronte di un rafforzamento e di una rigorosa declinazione delle misure di sicurezza da parte, in particolare, della circolare del Capo della Polizia, si è registrata una più intensa e proficua interlocuzione tra le componenti del sistema sicurezza che ha consentito, anche rispetto al rischio di possibili comportamenti emulativi, un pacifico svolgimento delle pubbliche manifestazioni, ancorché, a volte, a prezzo di sacrifici o di un più gravoso impegno da parte delle amministrazioni locali o dei privati organizzatori degli eventi.

Le predette circolari hanno stabilito alcune prioritarie prescrizioni; al contempo, esse, nel richiamare il fondamentale ruolo di coordinamento della SS.LL. sia sul piano della *security* che della *safety*, hanno impartito indicazioni di carattere operativo alle articolazioni periferiche di riferimento dei due Dipartimenti interessati.

E' stato osservato tanto dal Capo della Polizia che dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che l'azione di coordinamento in materia delle SS.LL. potrà esplicarsi nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che costituisce il luogo più idoneo di analisi e intervento sulle tematiche riguardanti la sicurezza dei cittadini nella sua accezione più ampia, e limitatamente alle manifestazioni di pubblico spettacolo, attraverso la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

E' stato inoltre chiarito che, in relazione all'adozione delle misure di *safety*, validi parametri di riferimento potranno essere ricercati nel *corpus* normativo che regola l'attività delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; ciò anche per quegli eventi per i quali, a norma di legge, non è prescritta l'attivazione dei predetti organismi.

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Le due circolari hanno fatto emergere l'esigenza di affrontare il tema della "gestione" delle manifestazioni, in un'ottica di sicurezza integrata, in cui assumono identico rilievo tanto i profili della *security* quanto quelli della *safety*.

L'adozione di misure di sicurezza adeguate allo svolgimento di un evento, pur in un quadro di riferimenti normativi e tecnici puntuali, richiede, come sottolineato dalle richiamate circolari, l'individuazione delle c.d. "vulnerabilità" - che possono essere le più diverse, tali cioè da sottrarsi ad ogni possibile catalogazione e da imporre l'adozione di cautele e precauzioni differenti - e dunque un "approccio flessibile" alla gestione della sicurezza dell'evento.

Tale circostanza pone quindi in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a logiche astratte e all'acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì ricondotta a un'analisi di contesto del rischio che tenga conto, in concreto, dell'effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza rispetto a quelle ordinariamente messe in campo.

E' evidente da quanto sopra come l'efficacia del quadro di prevenzione sulla sicurezza delle pubbliche manifestazioni sarà tanto più elevata quanto più saranno strette le maglie della cooperazione interistituzionale e quanto più incisiva e puntuale sarà l'azione di coordinamento svolta dalle SS.LL.

A tal riguardo, non sembra possa prescindersi dall'esigenza di assicurare la più ampia e diffusa informazione sulle nuove disposizioni operative ai soggetti pubblici e privati interessati, promuovendo allo scopo anche sedute dedicate delle Conferenze provinciali permanenti.

In quella sede, anche attraverso il supporto dei referenti delle componenti del sistema di sicurezza, tornerà utile richiamare l'attenzione dei partecipanti sia sull'*iter* procedurale da seguire in vista dello svolgimento di una manifestazione pubblica che sugli adempimenti correlati.

Quanto all'aspetto procedurale, occorre, in primo luogo, distinguere tra le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art. 18 T.U.L.P.S., che comportano in capo agli organizzatori un semplice onere di preavviso al Questore, e le manifestazioni di pubblico spettacolo, che sono, per converso, soggette a un regime autorizzatorio.

Con riferimento alla **prima tipologia di manifestazione**, è noto come, in base a un *iter* collaudato e a prassi amministrative consolidate e pienamente funzionali, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica venga ordinariamente interessato dai Questori - qualora non emergano ragioni di ordine pubblico o di altra natura che, ai sensi del comma 4 dell'art. 18, già inducano a vietare lo svolgimento delle manifestazioni - in relazione a tutti quegli eventi che implicano un'elevazione del livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata e integrata da parte delle autorità preposte.

La declinazione delle misure di *safety* contenute nelle sopra richiamate circolari e la stretta interazione fra le stesse e quella di *security*, richiedono, come suggerito dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che ogni qual volta il Comitato sia chiamato a esprimere le

proprie valutazioni anche in ordine alle suddette manifestazioni, esso debba sempre essere integrato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Si reputa opportuno inoltre che, alle sedute del Comitato, siano invitati a partecipare, d'intesa con il Sindaco del comune interessato dalla manifestazione, anche i responsabili dei Comandi di Polizia Municipale onde poter meglio definire le linee generali del rapporto di collaborazione con le Forze di Polizia.

Sarà quindi il Comitato, nella sua composizione allargata, a valutare le pianificazioni d'intervento e a individuare le linee d'azione necessarie alla sicurezza dell'evento, nonché, ove necessario, a disporre i medesimi sopralluoghi indicati per le manifestazioni di pubblico spettacolo dalla circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza finalizzati alla verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di *safety* e all'individuazione delle c.d. - "vulnerabilità", anche allo scopo di un'eventuale implementazione delle misure di sicurezza da parte dei soggetti pubblici o privati competenti.

Dei sopralluoghi, da svolgere sempre congiuntamente, dovranno essere incaricati i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico e del Comando di polizia municipale del Comune interessato, delle altre componenti territoriali del sistema di *safety* e degli organizzatori, i quali provvederanno, secondo le indicazioni del Comitato, a riferirne gli esiti alle Prefetture.

In ogni caso, dovranno essere attivati tutti i necessari canali di comunicazione al fine di garantire agli utenti che partecipano alla manifestazione e ai cittadini che dallo svolgimento della stessa potrebbero subire eventuali disagi una piena conoscenza delle misure organizzative e di sicurezza adottate.

Per le **manifestazioni di pubblico spettacolo**, l'impianto normativo vigente, recato in particolare dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dalle disposizioni di legge che regolano il settore, prevede che lo svolgimento dell'evento sia soggetto al rilascio della licenza da parte del Sindaco del Comune e che tale licenza non possa essere rilasciata se non previo parere delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Come già detto, le valutazioni e le verifiche cui sono chiamati i predetti organismi si fondano su un quadro di riferimento normativo collaudato, che ha consentito nel tempo di garantire un livello di sicurezza alle manifestazioni di pubblico spettacolo sempre molto alto.

In relazione allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, sarà quindi onere dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S., secondo le abituali prassi amministrative, interessare la Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Qualora la Commissione ritenga che la manifestazione possa comportare un innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o più in generale per la popolazione, derivante, ad esempio, dalle modalità di svolgimento dell'evento, dal luogo prescelto o dal prevedibile, elevato afflusso di persone, e tale da richiedere un *surplus* valutativo

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

di livello più ampio e coordinato, ne informerà la Prefettura, inviando una relazione di sintesi con l'indicazione del possibili profili di criticità.

Sarà cura delle SS.LL., nei casi suindicati, sottoporre l'argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in uno con le risultanze e le eventuali prescrizioni impartite dalle Commissioni di vigilanza.

In sede di Comitato, potrà anche valutarsi l'opportunità, qualora si renda necessario, di indicare alle stesse Commissioni di vigilanza l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele in ambito *safety* tali da elevare la cornice di sicurezza dell'evento anche in rapporto ai profili di *security*.

Sarà la Commissione di vigilanza interessata, in occasione del sopralluogo effettuato prima dello svolgimento dell'evento, a verificare la piena ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite e ad assumere le definitive determinazioni ai fini del rilascio della prescritta licenza da parte delle autorità competenti.

****

Nel far riserva di successive istruzioni, si unisce alla presente, quale utile strumento di supporto per i provvedimenti di *safety* da adottare nella gestione delle pubbliche manifestazioni, il documento predisposto dalla Prefettura di Roma con il quale, "in via sperimentale", è stata operata una classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza indicate dalle soprarichiamate circolari.

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente direttiva sul territorio, anche nell'ambito di specifici incontri delle Conferenze provinciali permanenti allargate alla partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali di categoria.

IL CAPO DI GABINETTO
Morcone

Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

07 AGO. 2017

N.Prot. 1534/ 2017/Area 1 OSP

Torino, 3 agosto 2017

Ai Signori Sindaci e Commissari Prefettizi della provincia di Torino

e, p.c.

Al Sig Questore

Al Sig Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri

Al Sig Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al Sig Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

TORINO

Alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo

SEDE

Prefettura Torino
Prot. Uscita del 07/08/2017
Numero. **0095445**
Classifica 57.01

OGGETTO : Pubbliche manifestazioni-misure di sicurezza. Seguito . Modelli organizzativi.

Di seguito alle note p.n. del 19 e del 26 giugno scorso si trasmette l'unita Direttiva pervenuta dal Ministero dell'Interno che fornisce ulteriori spunti per l'attuazione delle misure finalizzate all'innalzamento dei livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

Tali indicazioni ribadiscono tra l'altro l'esigenza di un preliminare vaglio critico e di una valutazione condivisa dell'evento e delle sue vulnerabilità per enucleare, con un approccio flessibile, le misure da ritenersi indispensabili e le modalità applicative più appropriate in relazione alla tipologia di evento.

Il Prefetto
(Saccone)

Schede di autovalutazione

ASSISTENZA SANITARIA NEGLI EVENTI E NELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE

(D.G.R. N. 59-870/2014)

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

Variabili legate all'evento

Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	3	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo alcol	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata	<12 ore	1	
	da 12 h a 3 giorni	2	
	< 3 giorni	3	
Luogo (più scelte)	In città	0	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	1	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	1	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	1	
Caratteristiche del luogo (più scelte)	Al coperto	1	
	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso > 1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità acqua	-1	
	Punto ristoro	-1	

Riportare nelle caselle celesti il relativo punteggio così come individuato

Variabili legate al pubblico

Stima dei partecipanti	5.000-25.000	1	
	25.000-50.000	2	
	100.000-500.000	3	
	> 500.000	4	
Età prevalente dei partecipanti	22-65	1	
	<25 - >65	2	
Densità di partecipanti/mq	Bassa 1-2 persone/mq	1	
	Media 3-4 persone/mq	2	
	Alta 5-8 persone/mq	3	
	Estrema > 8 persone/mq	4	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	

Riportare nelle caselle verdi il relativo punteggio così come individuato

TOTALE		0

Adempimenti in relazione a livello di rischio	
Molto basso o basso (<18)	Comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 15 giorni prima dell'inizio
Moderato o elevato (18-36)	Comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 30 giorni prima dell'inizio. Trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (Piano di Soccorso Sanitario). Rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118.
Molto elevato (37-55)	Comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 45 giorni prima dell'inizio. Acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118, del documento recante il dettaqglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (Piano di Soccorso Sanitario)
Qualsiasi livello di rischio	Presentazione, anche alle competenti Commissioni di vigilanza se di competenza, della documentazione comprovante il rispetto delle sopra riportate indicazioni

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI EVENTO, CON QUALSIASI LIVELLO DI RISCHIO, IN CUI L'ORGANIZZATORE E' UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE (1), FERMO RESTANDO I CRITERI, MODALITA' E I TEMPI PREVISTI, IL COMUNE HA LA FACOLTA' DI LIMITARSI A TRASMETTERE AL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE 118 LA COMUNICAZIONE DELLO SVOLGIMENTO E, OVE PREVISTO, IL PIANO SANITARIO DI SOCCORSO SANITARIO, SENZA CHIEDERNE LA VALIDAZIONE.

(1) Il semplice patrocinio e la collaborazione con l'organizzatore non comportano la classificazione di evento/manifestazione organizzato dall'amministrazione comunale

Prefettura di Roma

LINEE GUIDA PER I PROVVEDIMENTI DI SAFETY DA ADOTTARE NEI PROCESSI DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

PREMESSA

I recenti accadimenti di Torino, Piazza San Carlo, hanno evidenziato come le suggestioni derivanti dal delicato clima internazionale e/o situazioni di panico comunque provocate, amplificate anche da stati di coscienza eventualmente alterati dall'assunzione, ove non prevenuta, di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, possano ridurre notevolmente la resilienza di una folla di fronte a fatti imprevisti e/o normalmente imprevedibili.

Per tali motivi con due distinte direttive emanate dal Capo della Polizia e dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, sono stati qualificati gli aspetti di *safety,* intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di *security*, a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.

Entrambi gli aspetti devono necessariamente integrarsi tra loro, partendo da una base informativa fornita dai singoli organizzatori, al momento in cui inoltrano l'istanza e/o la comunicazione per la realizzazione delle manifestazioni.

Il presente documento, redatto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma e condiviso con le forze di polizia e Roma Capitale al tavolo di lavoro istituito presso la Prefettura di Roma, rappresenta dunque uno strumento speditivo di ausilio agli organizzatori per effettuare una prima valutazione sui livelli di rischio della manifestazione a farsi (alto, medio, basso), in relazione a ciascuno di essi poi suggerisce come calibrare, in termini di *safety,* le misure di mitigazione prescritte dalle direttive sopra cennate.
Ciò nella consapevolezza che per nessun evento il rischio potrà mai equipararsi allo zero, per cui le misure di mitigazione proposte prevedono la riduzione del rischio fino ad un livello residuo normalmente considerato accettabile, ferma restando un'alea che è e resta imponderabile.

<u>Soglia del rischio</u>

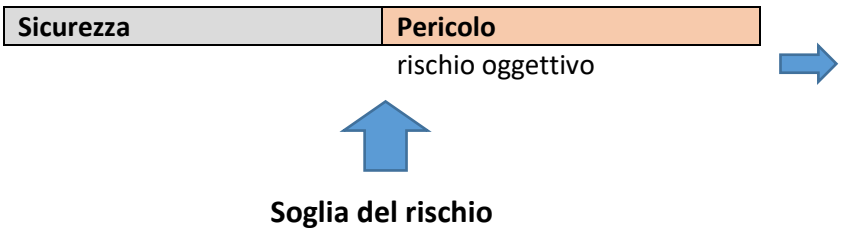

Tipi di Rischio

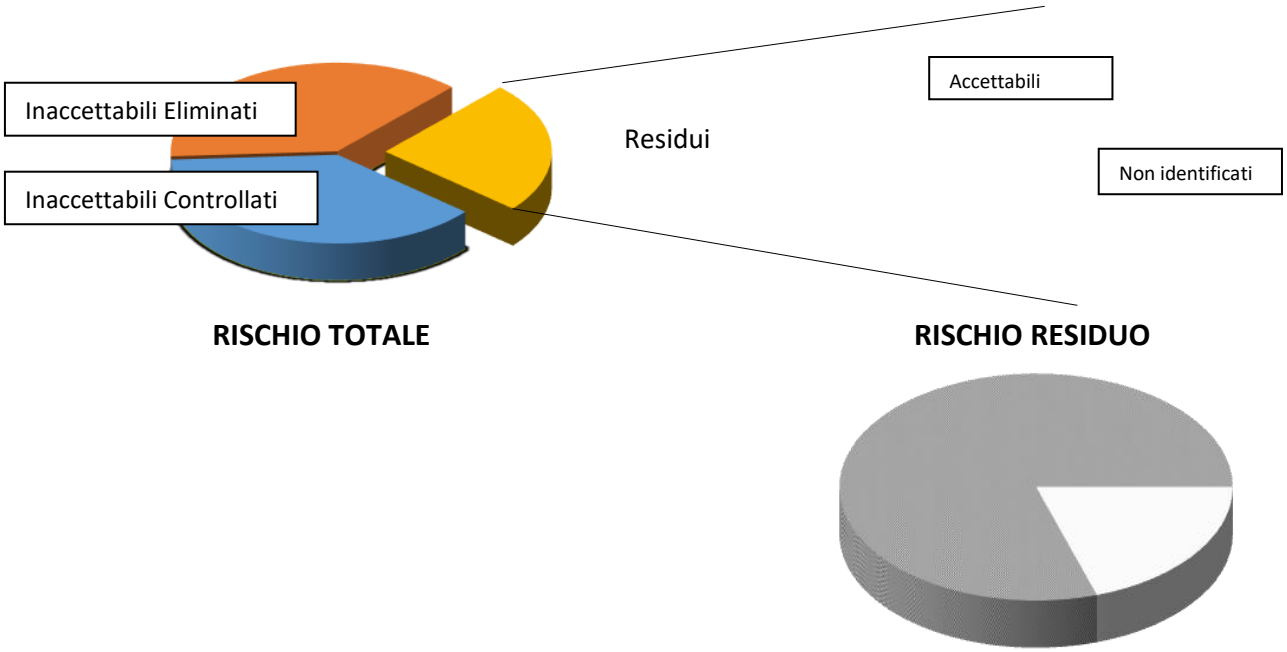

Le misure di *safety* dovranno poi interfacciarsi e coordinarsi con quelle fissate dagli organi di polizia a tutela dell'ordine pubblico, ed è sul loro equilibrio complessivo che si gioca l'efficacia del modello organizzativo in discussione. In tale logica è ben possibile nel singolo caso che specifiche misure di ordine pubblico, anche modulate *in loco* in relazione al concreto evolversi della manifestazione, possano contribuire a mitigare ulteriormente il livello di rischio residuo.

Nella costruzione del modello organizzativo evocato dalle nuove direttive il ruolo iniziale è ricoperto quindi dagli uffici del Comune che ricevono l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della manifestazione e, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori, definiscono le misure da approntarsi, supportati ove necessario, in funzione collaborativa, dai referenti delle forze dell'ordine presenti *in loco.* Nel caso in cui ricorrano i presupposti prescritti dalla legge, un ulteriore vaglio sarà rimesso alla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; laddove poi si prospettino condizioni particolari, che richiedano un *quid pluris* in termini di misure precauzionali potrà richiedersi l'analisi e la valutazione in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Va evidenziato altresì che poiché sono in corso di elaborazione ulteriori direttive da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco il presente documento viene varato in via sperimentale ed è suscettibile di tutte le integrazioni e gli aggiustamenti che dovessero rendersi necessari, all'esito della sua concreta applicazione e/o della sopravvenienza di ulteriori indicazioni operative diramate dagli organi centrali

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Passando all'esame nel dettaglio del presente documento la prima parte, come sopra accennato, riguarda la classificazione del rischio delle manifestazioni.

L'impostazione è quella classica dell'analisi dei rischi in cui si cerca di attribuire un peso a quegli aspetti che possono influenzare:

1. la probabilità di accadimento di un evento;
2. la sua potenziale magnitudo

La classificazione del rischio pertanto è determinata dall'attribuzione di un indice numerico alle variabili legate all'evento, alle caratteristiche dell'area ed alla tipologia di pubblico/spettatori, così come stimate dagli organizzatori.

A valle di tale classificazione scaturiscono, per ciascun livello di rischio, specifiche misure di mitigazione.

CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI e/o MANIFESTAZIONI

Per la classificazione del livello di rischio ci si è riferiti all'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n° 13/9/CR8C/C/.

Rispetto a tale documento sono stati attualizzati alcuni parametri relativi alle esigenze di safety, rispetto al soccorso sanitario riferendosi ad eventi e/o manifestazioni così definibili:

Programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone ai fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, organizzazioni/associazioni, istituzioni pubbliche.
L'identificazione del livello di rischio, in fase iniziale, può essere calcolata dall'organizzatore dell'evento applicando i punteggi di cui alla tabella di classificazione.

In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio.

Per manifestazioni con affollamento superiore a 10.000 persone, la valutazione tabellare non è necessaria in quanto l'evento rientra, comunque, tra quelli con profilo di rischio elevato

LIVELLO DI RISCHIO	Punteggio
basso	< 15
medio	15 ÷25
elevato	> 30

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	4	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita)	<12 ore	1	
	da 12 h a 3 giorni	2	
	>3 giorni	3	
Luogo (più scelte)	In città	1	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare , piscina)	2	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	
	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso >1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità d'acqua	-1	
	Punto di ristoro	-1	
	Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF	+ 1	
	Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF	1	
SUBTOTALE A			

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO			
Stima dei partecipanti	0 -200	1	
	201 - 1000	3	
	1001 - 5000	7	
	5001– 10.000	10	
	> 10.000	Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato	
Età media dei partecipanti	25-65	1	
	<25 - >65	2	
Densità partecipanti/mq	Bassa < 0,7 persone /mq	- 1	
	Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone /mq)	2	
	Medio Alta 1,2 ÷ 2 persone/mq	2	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
SUBTOTALE B			
TOTALE			

STRUTTURA DEL SISTEMA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO

CARTELLA 4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA

CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

- Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996
  Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

- Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996
  Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

- Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998
  Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

- Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017

- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19.6.2017

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

- **Accessibilità mezzi di soccorso**

larghezza: 3.50 m.
altezza libera: 4.00 m.
raggio di volta: 13 m.
pendenza: non superiore al 10%
resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

- **Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso**

Oltre ai requisiti di accesso all'area su citati, per quanto possibile, dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo delle persone.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO BASSO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non superiore a 50 metri.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati all'interno dell'area della manifestazione se questa è all'aperto.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO ELEVATO

Deve essere assicurato l'accesso dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione.
Nella zona adiacente l'area dell'evento dovranno altresì essere individuate delle aree di ammassamento dei mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze.

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO.

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento si ritiene che tale requisito non debba costituire un adempimento cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO – ELEVATO.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente.

L'ipotesi di prevedere una differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso può essere percorribile quando tale possibilità è già stata prevista nella fase di progettazione del luogo o struttura e, pertanto, non potrà essere adottata all'occorrenza qualora ciò comporti una modifica del sistema preordinato di vie d'esodo dell'attività.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

La differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso è percorribile previa valutazione delle caratteristiche delle vie d'allontanamento dall'area. A tal fine, qualora la viabilità adiacente l'area della manifestazione lo consenta, si potrà valutare l'opportunità di creare sulla medesima direttrice flussi in ingresso e in uscita separati tra loro.

Pur tuttavia, in caso d'emergenza che comporti l'allontanamento delle persone dall'area, si dovranno rendere disponibili per l'esodo anche i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione, sempreché questi ultimi non siano stati allestiti per attività di pre-filtraggio e controllo con barriere frangifolla, finalizzate ad evitare la forzatura degli ingressi.

Al riguardo si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate soprattutto quando questi sono a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso oltre alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D.Lvo 81/08 anche a sistemi di segnalazione gonfiabili di tipo luminoso, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili che l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

CARTELLA 4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo è ricavato su piazza o pubblica via, l'evento è a ingresso libero e non sono previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

Al riguardo si ritiene che si debba tenere conto di parametri di densità di affollamento variabili tra 1.2 e 2 persone/mq in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o strutture o spazio completamente libero.

L'affollamento definito dai parametri su citati dovrà essere comunque verificato con la larghezza del sistema di vie d'esodo (percorsi di allontanamento dall'area), applicando la capacità di deflusso di 250 persone / modulo.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non potrà essere inferiore a mt. 1.20.

Gli ingressi all'area dell'evento, se di libero accesso, devono essere contingentati tramite l'emissione di titolo di accesso gratuiti, conta-persone ovvero sistemi equivalenti.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO – MEDIO - ELEVATO

Luoghi o strutture all'aperto di tipo permanente.
Si applicano i parametri di affollamento previsti dalle norme di riferimento citate al punto 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico.
Si applica il parametro di affollamento di 1.2 persone / mq nel caso di sale da ballo e discoteche, mentre per altre tipologie di attività, in analogia con quanto stabilito dal DM 6.03.2001 (*Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche*), si potrà adottare una densità di affollamento fino a 2 persone / mq. Si chiarisce che la scelta della densità di affollamento da applicare dovrà tenere conto della conformazione dell'area dove si svolge l'evento, se completamente libera da ostacoli ovvero interclusa da strutture, edifici o dall'orografia del terreno circostante.

CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

La creazione di settori nell'area spettatori con barriere mobili (transenne) se da un lato limita il movimento incontrollato delle masse spesso causa d'incidenti (fase di movimento turbolento), dall'altro costituisce ulteriori vincoli che si vanno ad inserire in un contesto che potrebbe essere già fortemente condizionato, in caso di spazi all'aperto, da fabbricati, recinzioni e orografia del terreno.

Tale tipologia di separazione mobile non garantisce alcuna resistenza alla spinta, tanto che essa stessa, a seguito del suo ribaltamento, è causa di caduta di persone e conseguente calpestamento, soprattutto quando si è in una fase di movimento turbolento, con persone in preda al panico.

In alternativa ad una separazione fisica con transenne, i settori di spettatori potranno essere definiti mediante la creazione di spazi sottoposti a divieto di stazionamento e movimento, definiti con elementi che non costituiscano ostacolo in caso d'emergenza, occupati esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento e alla osservazione degli spettatori (mod. steward impianti sportivi). Tali

spazi sarebbero inoltre a disposizione dei soccorritori per penetrare nell'area riservata agli spettatori, altrimenti difficilmente valicabile.

Qualora l'area dell'evento sia completamente libera da elementi (strutture, edifici, limiti dati dalla conformazione del terreno) che ne definiscono gli ambiti, gli spazi dedicati alla penetrazione dell'area occupata dal pubblico, ad uso dei soccorritori, potranno essere determinati da transenne di tipo "antipanico" che per modalità di posa in opera, conformazione e consistenza assicurano adeguata resistenza alla spinta del pubblico fornendo garanzie contro il ribaltamento della delimitazione.

La possibilità di costituire, con transenne antipanico, più direttrici di penetrazione, ortogonali tra loro, posizionate trasversalmente e/o longitudinalmente rispetto alla conformazione dell'area andrebbe di fatto a costituire, inoltre, la suddivisione dell'area spettatori in settori.

Si evidenzia che tale soluzione può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori presentino pianta completamente aperta lungo gli altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e lineare del pubblico anche in caso di emergenza.

L'esigenza di dover comunque delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di safety, ma anche di security, potrebbe essere superata anche con la realizzazione di spazi calmi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata del pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente, in caso di eventi in piazze o pubblica via, da poter utilizzare sia come aree di decantazione dei flussi che per esigenze di ordine pubblico. L'ampliamento della zona interessata dalla manifestazione oltre quello che è lo spazio dello spettacolo, permetterebbe altresì di evitare la movimentazioni in esodo su direttrici obbligate vincolate dalla posizione varchi presenti sulla recinzione, poste a ridosso dell'area dell'evento che costituiscono una criticità per la fase di allontanamento del pubblico in situazioni d'emergenza.

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO BASSO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.
Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento e, fatte salve diverse disposizioni impartite da norme di riferimento vigenti per il tipo di attività, si ritiene che il requisito di separazione della zona spettatori che assistono in piedi allo spettacolo, per i soli aspetti di safety, non sia un adempimento cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO MEDIO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.
Per affollamenti superiori a 5000 persone si potrà valutare, qualora le caratteristiche dell'area lo consentano, di separare la zona spettatori in almeno due settori adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando una viabilità longitudinale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli

enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza minima m. 4.50).

Per capienze inferiori a 5000 spettatori si rimanda a quanto previsto per le manifestazioni con profilo di rischio BASSO.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO ELEVATO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento vigente citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Affollamento superiore a 10000 persone e fino a 20000 persone

Separazione della zona spettatori in almeno due settori adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando una viabilità longitudinale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza suggerita almeno m. 4.50). Lungo la delimitazione della suddetta viabilità si dovranno prevedere degli attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di utilizzare dette direttrici come ulteriore via di allontanamento per il pubblico.

Affollamento superiore a 20.000 persone

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Separazione della zona spettatori in almeno tre settori adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando con transenne di tipo " antipanico " una viabilità longitudinale e trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza minima 7.00 m). Lungo la delimitazione della suddetta viabilità si dovranno prevedere degli attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di utilizzare dette direttrici come ulteriore via di allontanamento per il pubblico. Si evidenzia che la delimitazione con transenne " antipanico " può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori presentino pianta completamente aperta sugli altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e lineare del pubblico anche in caso di emergenza.

CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO.

Mezzi di estinzione Portatili – Estintori.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico
Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.
Estintori Carrellati: da impiegarsi all'aperto in esito alle valutazioni fatte sulle strutture allestite.

Impianti idrici antincendio.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico:

- Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento
- Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio
- Utilizzo di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni;
- Utilizzo di automezzi antincendio VV.F. previsti nell'ambito del servizio di vigilanza antincendio assicurato ai sensi del DM 261/96.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO

Mezzi Portatili di estinzione – Estintori

Affollamento fino a 200 persone.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico
Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Affollamento superiore a 200 persone e fino a 1000 persone

Mezzi Portatili di estinzione- Estintori

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico
Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Impianti idrici antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico
Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO MEDIO

Mezzi portatili di estinzione - Estintori

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico
Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: In particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Impianti idrici antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Protezione antincendio conforme alla normativa di riferimento citate alla cartella 1 integrate con il DM 20.12.2012.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico;

- Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;
- Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio. Tempistica che comunque non dovrà essere superiore a 15 minuti. Nell'ipotesi in cui l'area dell'evento sia ubicata ad una distanza tale che il tempo di percorrenza sia superiore a 15 minuti dovrà essere prevista una risorsa idrica dedicata facendo ricorso a mezzi antincendio privati che dovranno sostare sul posto per tutta la durata dell'evento;

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO ELEVATO

Mezzi portatili di estinzione – Estintori

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico
Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone

Impianti Idrici Antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
La protezione antincendio dovrà essere conforme alle normative di riferimento citate alla cartella 1 integrate con il DM 20.12.2012.

Luoghi all'aperto occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico

- Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;
- Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio;
- Presenza sul posto di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni;

Affollamento superiore a 20.000 persone.

Impianti Idrici - Antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
La protezione antincendio dovrà essere conforme alla normativa di riferimento citate alla cartella 1 integrate dal DM 20.12.2012.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

- Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;
- Utilizzo di automezzi antincendio VV.F. da prevedersi nell'ambito dei servizi di vigilanza antincendio prescritti dalla C.P.V.L.P.S. in ossequio alle disposizioni previste al DM n. 261 del 1996. Si evidenzia che il numero di automezzi e la tipologia dovrà tenere conto dei tempi d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio se inferiori o superiori a 15 minuti.

CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA E EVACUAZIONE

PER TUTTI I PROFILI DI RISCHIO

Pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e della portata dell'evento.

Al riguardo all'esito della valutazione dei rischi il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- l'individuazione di un soggetto del team dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento;
- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
  - le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione;
  - le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai su citati Enti;
  - specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.

Di fondamentale importanza la comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano d'emergenza. In particolare, facendo ricorso a messaggistica audio e video, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con gli spettatori, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Al riguardo per manifestazioni con profilo di rischio "BASSO" dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora anche con strumenti portatili tipo megafono, mentre per le manifestazioni ricadenti negli altri profili di rischio il sistema di diffusione sonora dovrà essere del tipo ad altoparlanti alimentato da linea dedicata di sicurezza.

Per manifestazioni con profilo di rischio "ELEVATO" e affollamento fino a 20.000 spettatori **si potrà** prevedere un sistema integrato di gestione della sicurezza della manifestazione, mentre per quelle con affollamento superiore a 20.000 persone, tale modalità di gestione operativa **dovrà** essere disposta obbligatoriamente.

CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA

Gli operatori di sicurezza dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio d'incendio " Elevato" e conseguito 'attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 Novembre 1996, n. 609.

Per le manifestazioni rientranti nel campo di applicazione del D.M. 261 del 22.02.1996 e per quelle caratterizzate da un'alta affluenza come stabilito dal D.Lvo 139 /2006 dovrà essere richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il servizio di vigilanza antincendio.

Tale servizio di vigilanza dovrà essere altresì previsto quando per la manifestazione si costituisce un "sistema di gestione integrata della sicurezza dell'evento ".

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO " BASSO ".

Affollamento fino a 200 persone

Siano previsti sull'area della manifestazione quattro operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio " Elevato ".

Affollamento superiore a 200 persone e fino a 1.000 persone.

Siano previsti sull'area della manifestazione sei operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio " Elevato ".

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO “ MEDIO “ ed ELEVATO “

Il servizio di “addetti alla sicurezza “ dovrà essere svolto da personale con formazione per rischio di incendio “elevato”, in ragione di una unità ogni 250 persone. Ogni venti addetti dovrà essere previsto un coordinatore di funzione.
E’ fatta salva la possibilità da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di prevedere per le manifestazioni con profilo di rischio ELEVATO ad integrazione ovvero in sostituzione del servizio di addetti alla sicurezza il ricorso ad un servizio “stewarding”.